FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO POKER

REGOLAMENTO ORGANICO

INDICE GENERALE

LIBRO PRIMO
ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA FEDERAZIONE
PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI
SEZIONE I - LA FEDERAZIONE
Art. 1 - Costituzione e disciplina
Art. 2 - Organizzazione
SEZIONE II - LE CARICHE ELETTIVE
CAPO I - REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E CANDIDATURE
Art. 3 - Eleggibilità
Art. 4 - Candidature alle cariche elettive
Art. 5 - Verifica delle candidature e delle dichiarazioni di preferenza
Art. 6 - Compilazione delle liste elettorali
Art. 7 - Documentazione dei requisiti di eleggibilità
Art. 8 - Incompatibilità
Art. 9 - Accertamento delle ineleggibilità e incompatibilità
CAPO II - DOMICILIO, OPZIONE
Art. 10 - Comunicazione del domicilio
Art. 11 - Esercizio del diritto di opzione
CAPO III - DURATA DELLE CARICHE, DECADENZA, DIMISSIONI
Art. 12 - Durata delle cariche
Art. 13 - Decadenza
Art. 14 - Giustificazione delle assenze alle riunioni
Art. 15- Dimissioni: forma e comunicazione
SEZIONE III - LA SEPARAZIONE DEI POTERI
Art. 16 - Separazione dei Poteri
Art. 17 - Conflitti di competenza
SEZIONE IV - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Art. 18 - Funzionamento
Art. 19 - Principio della proroga
Art. 20 – Decentramento
SEZIONE V - ATTIVITA' SPORTIVA
Art. 21 - Attività sportiva
Art. 22 - Partecipazione alle gare
Art. 23 - Responsabilità
Art. 24 - Squadre e rappresentative nazionali
Art. 25 - Titolo di Nazionale
Art. 26 - Riconoscimento dei titoli e delle qualifiche internazionali
Art. 27 - Titolo di Campione d'Italia
Art. 28- Indicazione delle Qualifiche di Merito
Art. 29 - Rinvio agli specifici Regolamenti
SEZIONE VI - PATRIMONIO E BILANCIO
Art. 30 - Rinvio allo specifico Regolamento
SEZIONE VII - INFORMAZIONE E TRASPARENZA
Art. 31 - Il Periodico della Federazione
Art. 32 - I destinatari del Periodico

PARTE SECONDA - LA STRUTTURA

TITOLO I - ORGANI FEDERALI CENTRALI
SEZIONE I - GENERALITA'
Art. 33 - Organi e attribuzioni
SEZIONE II - ASSEMBLEA NAZIONALE
CAPO I - NORME GENERALI
Art. 34 - Composizione e tipologia
Art. 35 - Indizione e pubblicità
Art. 36 - Convocazione
Art. 37 - Ordine del Giorno
Art. 38 - Partecipazione all'Assemblea Nazionale – Rappresentanze
Art. 39 – Deleghe
Art. 40 - Attribuzione del voto ed elenco ufficiale
Art. 41 - Ricorso per omessa o errata attribuzione dei voti
Art. 42 - Commissione Verifica dei Poteri
Art. 43 - Apertura dell'Assemblea
Art. 44 – Assemblea elettiva Ufficio di Presidenza e Commissione Scrutinio
Art. 45 - Il Presidente dell'Assemblea Nazionale
Art. 46 - Verbale dell'Assemblea
Art. 47 - Assemblea Nazionale in sessione Ordinaria
Art. 48 - Assemblea Nazionale in sessione Straordinaria
Art. 49 - Regolarità di costituzione - Validità deliberazioni
Art. 50 - Ricorsi avverso la validità dell'Assemblea Nazionale
Art. 51 - Votazioni e Conteggi
CAPO II - NORME SPECIALI PER LE ELEZIONI
Art. 52 - Operazioni elettorali
Art. 53 - Computo dei voti e scrutinio
Art. 54 - Proclamazione dei risultati
SEZIONE III - PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE
CAPO I - ELEZIONE E FUNZIONI
Art. 55 - Elezione
Art. 56 - Attribuzioni e compiti
CAPO II - IMPEDIMENTI E DECADENZE
Art. 57 - Assenza o temporaneo impedimento
Art. 58 - Impedimento definitivo o dimissioni
Art. 59 - Decadenza e proroga dei poteri
SEZIONE IV - CONSIGLIO FEDERALE
CAPO I - ELEZIONE E FUNZIONI
Art. 60 - Composizione ed Elezione
Art. 61 - Attribuzioni
Art. 62 - Incarichi particolari ai Consiglieri Federali
CAPO II - IMPEDIMENTI E DECADENZE
Art. 63 - Dimissioni di Consiglieri
Art. 64 - Cessazione della maggioranza dei Consiglieri
Art. 65 - Vacanza a seguito di opzione
CAPO III - FUNZIONAMENTO
Art. 66 - Riunioni e modalità di convocazione
Art. 67 - Svolgimento dei lavori e deliberazioni
Art. 68 - Redazione e approvazione del verbale
Art. 69 - Facoltà del Segretario Generale
Art. 70 - Pubblicità delle delibere
SEZIONE V - VICE PRESIDENTI

Art. 71 - Elezione dei Vice Presidenti
Art. 72 - Attribuzioni dei Vice Presidenti
SEZIONE VI - CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Art. 73 - Elezione e Composizione
Art. 74 - Attribuzioni e deliberazioni
SEZIONE VII - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
CAPO I - ELEZIONE E ATTRIBUZIONI
Art. 75 - Composizione e elezione
Art. 76 - Incompatibilità
Art. 77 - Attribuzioni e compiti
CAPO II - FUNZIONAMENTO E CESSAZIONE
Art. 78 - Funzionamento
Art. 79 - Cessazione dalla carica
TITOLO II - STRUTTURE
SEZIONE I - GENERALITA'
Art. 80 - Elezione e funzioni
Art. 81 - Mancato o irregolare funzionamento
SEZIONE II - ORGANI REGIONALI
CAPO I - GENERALITA'
Art. 82 - Comitato Regionale
CAPO II - ASSEMBLEA REGIONALE
Art. 83 - Norme di riferimento e compiti
Art. 84 - Verifica dei Poteri
Art. 85 - Assemblea susseguente la costituzione di nuovi Comitati
Art. 86 - Notifica della convocazione dell'Assemblea Regionale Agli Affiliati ed al Presidente della FIGP
CAPO III - PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE
Art. 87 - Elezione e attribuzioni
Art. 88 - Impedimento temporaneo
Art. 89 - Impedimento definitivo, dimissioni, opzione
CAPO IV - CONSIGLIO REGIONALE
Art. 90 - Composizione
Art. 91 - Elezione
Art. 92 - Sede
Art. 93 -Dimissioni, opzioni
Art. 94 - Attribuzioni
Art. 95 - Funzionamento
Art. 96 – Revisore dei Conti Regionale
CAPO V - DELEGATI REGIONALI
Art. 97 - Nomina e compiti
SEZIONE III - ORGANI PROVINCIALI
Art. 98 - Organi Provinciali
Art. 99 - Norme di riferimento
Art. 100 - Delegati Provinciali
SEZIONE IV - ALTRI ORGANISMI
CAPO I - LA SEGRETERIA FEDERALE
Art.101 - Compiti e funzioni
Art.102 - Segretario Generale
Art.103 - Segnalazione dei casi dubbi
CAPO II - LE CONSULTE FEDERALI
Art.104 - Finalità e funzionamento

CAPO III – ELEZIONI DEI DELEGATI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI
Art. 105 - Elezioni dei Delegati Atleti
Art. 106 - Elezioni dei Delegati Tecnici
CAPO IV - COMMISSIONI DI STUDIO
Art.107 - Istituzione delle Commissioni
Art.108 - Commissioni
Art.109 - Commissione Leggi e Regolamenti
Art.110 - Commissione Calendari, campionati, Tornei,Classifiche
Art.111 - Commissione Sistemi
Art.112 - Commissione Sviluppo, Immagine, Sponsorizzazioni
Art.113 - Commissione Attività Giovanili – Commissione Insegnamento - Commissione Poker a Scuola – Commissione Arbitrale
Art.114 - Commissione Medica
Art.115 - Commissione Protocollo, Cerimoniale e Premi
Art.116 - Commissione Poker per Tutti e Attività Amatoriali
Art.117 - Riunione delle Commissioni
Art.118 - Scadenza delle Commissioni
LIBRO SECONDO - I SOGGETTI
PARTE PRIMA - GLI AFFILIATI
CAPO I - TIPOLOGIA
Art.119 - Società affiliate
Art.120 - Diritti e doveri degli Affiliati
Art.121 - Enti Aggregati
CAPO II - RICONOSCIMENTO E AFFILIAZIONE
Art.122 - Riconoscimento
Art.123 - Modalità di affiliazione
Art.124 – Trasmissione e Aggiornamento degli elenchi dei tesserati
Art.125 - Presentazione della domanda
Art.126 - Esame della domanda
Art.127 - Riaffiliazione
Art.128 - Termini
Art.129 - Effetti
Art.130 - Posizione irregolare degli Affiliati
CAPO III - DENOMINAZIONE- ABBINAMENTI- SEDE – RAPPRESENTANZA
Art.131 - Denominazione sociale
Art.132 - Abbinamenti
Art.133 - Modificazioni
Art.134 - Sede sociale
Art.135 - Rappresentanza sociale
CAPO IV - FUSIONI E INCORPORAZIONI
Art.136 - Fusione
Art.137 - Incorporazione
Art.138 - Norme generali comuni
Art.139 - Diritti acquisiti
CAPO V - VARIAZIONI
Art.140 - Comunicazione delle variazioni
CAPO VI - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FIGP
Art.141 - Casi di cessazione
Art.142 - Recesso e mancata Riaffiliazione
Art.143 - Scioglimento volontario fusione e incorporazione
Art.144 - Radiazione

Art.145 - Inattività
Art.146 - Revoca dell'affiliazione
PARTE SECONDA - I TESSERATI
CAPO I - TESSERAMENTO
Art.147 - Vincolo federale
Art.148 - Tesserati
Art.149 - Obbligatorietà del tesseramento
Art.150 - Modalità di tesseramento
Art.151 - Validità del tesseramento e rinnovo
Art.152 - Atleti Stranieri
Art.153 - Partecipazione alle gare
Art.154 - Partecipazione all'attività sportiva
Art.155 – Tesseramento
Art.156 – Categorie di Atleti
Art.157 - Diritti e doveri dei tesserati
Art.158 - Divisa Federale
Art.159 - Segni distintivi
CAPO II - VINCOLO SPORTIVO
Art.160 - Vincolo sportivo
CAPO III - QUOTA E DUPLICATI
Art.161 - Quota di Tesseramento
Art.162 - Duplicati
CAPO IV - TIPOLOGIA DELLE TESSERE FEDERALI
Art.163 - Tipi di Tessera
Art.164 - Tessera Normale
Art.165 - Tessera Ordinaria
Art.166 - Tessera Agonistica
Art.167 - Tessera Albi Federali
Art.168 - Tessera Onoraria
Art.169 - Tessera Allievo Scuola Poker
Art.170 - Tessera Elenco Federale Aderenti
CAPO V - COMPATIBILITA' E INIBIZIONI
Art.171 - Compatibilità
Art.172 - Tesserato di più Società
Art.173 - Persone inibite
CAPO VI - VINCOLO AGONISTICO E DISCIPLINA
Art.174 - Vincolo agonistico
Art.175 - Cessazione del vincolo
Art.176 - Scioglimento del vincolo a domanda - Trasferimento
Art.177 - Scioglimento del vincolo d'ufficio
Art.178 - Prestito
CAPO VII - CONTROVERSIE E RECLAMI
Art.179 - Disciplina
CAPO VIII - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FIGP
Art.180 - Disciplina
Art.181 - Perdita della qualità di Socio
Art.182 - Cessazione di appartenenza alla FIGP dell'Affiliato
Art.183 - Radiazione
Art.184 - Perdita del titolo
LIBRO III – NORME TRANSITORIE
Art.185 – Entrata in vigore ed efficacia

LIBRO PRIMO - ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA FEDERAZIONE PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI
SEZIONE I - LA FEDERAZIONE

Art.1 - Costituzione e disciplina

1. La Federazione Italiana Gioco Poker (FIGP) è costituita, nel rispetto delle previsioni dell'art. 6 dello Statuto, dall'insieme delle Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche che di seguito saranno semplicemente indicati come "Affiliati".
2. L'attività della FIGP è disciplinata dallo Statuto e dai Regolamenti Federali, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I.

Art.2 - Organizzazione

1. La FIGP realizza le proprie finalità istituzionali attraverso gli Organi direttivi, di giustizia, tecnici di sorveglianza e di controllo, indicati dall'art.20 dello Statuto Federale e dal presente Regolamento Organico.
2. Gli Organi Federali sono:
   a) gli Organi Centrali;
   b) le Strutture;
   c) gli Organi di Giustizia Sportiva;
   d) gli Organi Tecnici di Sorveglianza;
   e) Altri Organismi .
3. I componenti degli Organi Federali possono essere eletti o nominati.

SEZIONE II - LE CARICHE ELETTIVE
Capo I - Requisiti di eleggibilità e candidature

Art.3 - Eleggibilità

Possono essere eletti alle cariche federali solo i candidati che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 62 dello Statuto.

Art.4 - Candidature alle cariche elettive

1. La persona, che sia in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 62 dello Statuto e che intenda concorrere a rivestire cariche federali elettive, deve porre la propria formale candidatura individuale.
2. La candidatura si pone per iscritto, indicando specificatamente la carica per la quale ci si intende candidare e dichiarando, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti prescritti pena la irricevibilità della candidatura.
3. Per ciascuna Assemblea la persona potrà presentare la propria candidatura per una sola carica.
4. Una persona che abbia i requisiti per la carica di Consigliere Federale può candidarsi in una sola categoria.
5. Le candidature per qualsiasi Organo Centrale o Struttura debbono essere presentate nei termini previsti dall'art. 66 dello Statuto.
6. Le candidature debbono pervenire alla Segreteria della FIGP, se trattasi di carica centrale, ovvero, rispettivamente ai Comitati Regionali o Provinciali se trattasi di carica di struttura, a mezzo lettera a mano o inviata a mezzo fax; in ogni caso farà fede la data del protocollo di arrivo.
7. Le candidature alla Presidenza Federale, di cui al secondo comma dell'art. 66 dello Statuto, debbono essere accompagnate dalla dichiarazione di preferenza sottoscritta, con autocertificazione, di almeno il venti per cento degli aventi diritto al voto che rappresentino almeno il venti per cento dei voti totali dell'Assemblea. Le dichiarazioni di

preferenza potranno essere sottoscritte solo successivamente alla data di indizione dell'Assemblea cui ci si presenta candidati.

8. Il rispetto del termine di deposito della candidatura è condizione di ammissibilità della stessa.

Art.5 - Verifica delle candidature e delle dichiarazioni di preferenza

1. La verifica delle candidature alle cariche federali e delle dichiarazioni di preferenza alle candidature alla Presidenza Federale è demandata al Segretario Generale della Federazione che ha il compito di:
   a) verificare la ritualità della trasmissione delle candidature, delle autocertificazioni di possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 7 e di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 62 dello Statuto;
   b) verificare la regolarità delle candidature alla Presidenza Federale, assunte in via d'urgenza le informazioni ed espletati gli accertamenti che riterrà necessari;
   c) ammettere o respingere le candidature.
2. Il Segretario Generale dovrà procedere alle verifiche di cui al comma precedente nei due giorni lavorativi successivi al ricevimento delle candidature e/o delle dichiarazioni di preferenza.
3. Le eventuali irregolarità che implicano nullità delle candidature alle cariche federali o delle dichiarazioni di preferenza alle candidature alla Presidenza Federale debbono essere comunicate per telegramma, entro le ventiquattro ore successive alla chiusura dei lavori, agli interessati i quali potranno ricorrere entro le successive quarantotto ore al Presidente della Corte Federale d'Appello il quale deciderà in via d'urgenza, inappellabilmente, e darà comunicazione della decisione entro i successivi cinque giorni agli interessati e alla Segreteria Federale.

Art.6 - Compilazione delle liste elettorali

1. Scaduti i termini prescritti, una volta espletate le formalità previste dal precedente art. 5, il Segretario Generale della FIGP provvede alla compilazione delle liste elettorali suddivise per cariche elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico.
2. Delle candidature alla carica di Consigliere Federale il Segretario Generale della FIGP provvede a compilare tre distinte liste relative rispettivamente ai candidati Consiglieri delle Società Sportive, Atleti Federali e Tecnici Federali.
3. Il Segretario Generale provvede a rendere pubbliche le liste predette con comunicati ufficiali o con altri mezzi idonei per darne la maggior divulgazione possibile.
4. Uguali procedure devono essere seguite a cura dei Comitati Regionali e Provinciali nei casi di elezioni a cariche periferiche.
5. Le liste aggiornate e definitive verranno consegnate al Presidente dell'Assemblea il quale ne darà lettura in aula.
6. Copie degli elenchi dovranno essere esposte nella sala del Seggio per tutto il periodo della votazione.

Art.7 - Documentazione dei requisiti di eleggibilità

Entro venti giorni dall'elezione l'interessato deve depositare, presso la Segreteria competente (Federale, Regionale, Provinciale), i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dal precedente art.3 per la eleggibilità o idonee dichiarazioni sostitutive.

Art.8 - Incompatibilità

Le incompatibilità ad accedere alle cariche federali sono quelle tassativamente previste dall'art. 65 dello Statuto.

Art.9 - Accertamento delle ineleggibilità e incompatibilità

1. L'accertamento delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, di cui agli artt. 62 e 65 dello Statuto, è di competenza della Corte Federale d'Appello, che procede:
   - d'ufficio;
   - su deferimento del Procuratore Federale, che si attiva anche d'ufficio;
   - su segnalazione di Affiliati, Tesserati o componenti di Organi Federali.
2. Il dirigente interessato ha diritto di essere sentito personalmente.

Capo II – Domicilio - Opzione

Art.10 - Comunicazione del domicilio

1. Ogni componente degli organi collegiali deve con sollecitudine comunicare al Segretario Generale il domicilio, il numero di fax , la e-mail, ed il numero di telefono ove intende che gli vengano inviate le comunicazioni. In difetto, le comunicazioni vengono inviate al domicilio, al numero di fax, alla e-mail o al numero di telefono risultanti alla Segreteria.
2. Con analoga sollecitudine il componente degli organi collegiali deve provvedere in caso di variazione dei dati suddetti.

Art.11 - Esercizio del diritto di opzione

1. L'eletto a più cariche federali, entro quindici giorni dal momento in cui è sorta l'incompatibilità, dovrà optare per una di esse e non potrà prendere possesso di alcuna carica se non dopo aver fatto l'opzione.
2. La dichiarazione di opzione dovrà essere presentata per iscritto alla Segreteria Federale, oppure resa nel verbale della prima riunione, successiva all'elezione, dell'Organo di cui si accetta la carica, fermo restando il termine di quindici giorni di cui al comma precedente.
3. Il mancato esercizio dell'opzione costituisce automatica ed immediata causa di decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Capo III - Durata delle cariche, decadenza, dimissioni

Art.12 - Durata delle cariche

1. I componenti gli Organi elettivi centrali e le strutture durano in carica un quadriennio olimpico, così come i componenti gli Organi di Giustizia Sportiva e di Sorveglianza, e possono essere rieletti.
2. I componenti gli Organi centrali e le strutture eletti dall'Assemblea Straordinaria nel corso del quadriennio olimpico, in conseguenza di intervenute decadenze o di necessarie integrazioni, durano in carica sino alla scadenza del quadriennio stesso salvo quanto indicato dal Principio Assembleare del CONI punto 6.1.1. ove è previsto che, a causa dello scioglimento anticipato degli organi per impedimenti definitivi del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione Commissariale, qualora l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.
3. I componenti le Commissioni, sia centrali che periferiche, durano in carica un quadriennio, corrispondente al quadriennio olimpico e possono essere confermati.

Art.13 - Decadenza

1. Decadono d'ufficio senza alcuna formalità:
   a) gli Organi Federali elettivi, fatta eccezione per quelli della Giustizia Sportiva e della Sorveglianza e per il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle ipotesi previste dall'art. 36 dello Statuto;
   b) le Commissioni, i Comitati e i Delegati, con la decadenza degli Organi Federali elettivi che li hanno nominati.

2. I singoli componenti degli Organi Federali elettivi decadono:
   a) qualora dopo la loro elezione perdano il possesso dei requisiti indicati nell'art. 62 dello Statuto;
   b) quando, con esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti per la cui decadenza, a mente dell'art.38 dello Statuto, dispone il Codice Civile, restino assenti per tre volte anche non consecutive dalle riunioni degli Organi di cui fanno parte, salvo legittimo impedimento.
3. La decadenza dei singoli componenti è dichiarata dall'Organo di appartenenza; avverso detta dichiarazione l'interessato può proporre ricorso alla Corte Federale d'Appello, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
4. Qualora sia indispensabile per il funzionamento di una Commissione o di un Comitato nazionale, il Consiglio Federale può procedere, con provvedimento motivato, alla sostituzione di qualsiasi componente degli stessi di ufficio o su proposta del Presidente della Commissione o del Comitato di appartenenza.
5. I dirigenti eletti o nominati in sostituzione di quelli decaduti restano in carica per il periodo necessario al completamento del quadriennio o del biennio rispettivamente previsto per la durata dell'organismo di appartenenza.

Art.14 - Giustificazione delle assenze alle riunioni degli organi collegiali

La giustificazione delle assenze alle riunioni degli Organi collegiali deve essere inviata per atto scritto o per fax al Presidente e pervenire prima che si concluda la riunione dell'Organo collegiale; altrimenti l'assenza viene ritenuta ingiustificata, salvo casi eccezionali di impedimento o grave difficoltà nell'invio della giustificazione, da valutarsi caso per caso.

Art.15 - Dimissioni: forma e comunicazione

1. Le dimissioni del Presidente o dei Vice Presidenti sono comunicate per iscritto a tutti gli altri componenti del Consiglio Federale e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Esse possono anche essere raccolte nel verbale di una riunione del Consiglio Federale.
2. Le dimissioni da ogni altra carica debbono essere comunicate per iscritto al Presidente della Federazione e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente della Federazione provvede a darne comunicazione e ad assumere le conseguenti iniziative.
3. Le dimissioni sono revocabili sino alla loro presa d'atto da parte del Consiglio Federale, salvo il caso in cui determinino decadenza degli Organi Federali ex art. 34 ultimo comma Statuto Nazionale.

SEZIONE III - LA SEPARAZIONE DEI POTERI

Art.16 - Separazione dei Poteri

1. Gli Organi di Controllo e Giustizia sono autonomi ed indipendenti dagli Organi del potere esecutivo.
2. La decadenza, per qualsiasi motivo, del Consiglio Federale non si estende agli Organi di Controllo, Giustizia e Tecnici di Sorveglianza, che restano in carica fino al termine del quadriennio olimpico nel quale sono stati eletti o nominati.
3. I componenti degli Organi di Controllo, Giustizia e Tecnici di Sorveglianza non possono essere rimossi dall'incarico o sostituiti se non per dimissioni o per dichiarata impossibilità all'ulteriore esercizio delle loro funzioni.

Art.17 - Conflitti di competenza

I conflitti di competenza fra Organi Federali sono risolti dalla Corte Federale d'Appello, a sensi dell'art. 51 dello Statuto, secondo le procedure previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva.

SEZIONE IV - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art.18 - Funzionamento

1. Le riunioni degli Organi Collegiali sono convocate dal loro Presidente o da chi ne fa le veci.
2. Gli Organi Collegiali elettivi devono, peraltro, essere convocati in via straordinaria quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti, escluso il Presidente.
3. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Ad eccezione delle Assemblee non sono ammesse deleghe.
5. Le deliberazioni richiedono, per essere approvate, il voto favorevole della maggioranza dei presenti; con voto palese, in caso di parità decide il voto di chi presiede la riunione.
6. Le votazioni avvengono per appello nominale, salvo che per le elezioni o le nomine, ovvero qualora la natura degli argomenti lo richieda, nel qual caso si adotta lo scrutinio segreto.

Art. 19 - Principio della proroga

1. La continuità del l'amministrazione della Federazione deve essere sempre assicurata.
2. Nel caso di decadenza di un Organo, lo stesso resterà in carica per l'ordinaria amministrazione, a norma di Statuto e del presente Regolamento, fino al rinnovo delle cariche.
3. Nel caso di vacanza anche non contemporanea della metà più uno dei Consiglieri, rimane in carica per l'ordinaria amministrazione il solo Presidente.

Art.20 – Decentramento

L'organizzazione federale, ai fini della più efficace funzionalità, è decentrata secondo le norme dello Statuto e del presente regolamento e secondo le disposizioni -quadro emanate dal Consiglio Federale, ai sensi dell'art.33, dello Statuto.

SEZIONE V - ATTIVITA' SPORTIVA

Art.21 - Definizione

L'attività sportiva è definita dall'art.75 dello Statuto.

Art.22 - Partecipazione

1. Ai Campionati Italiani ed alle Coppe Italia possono partecipare, in rappresentanza degli Affiliati di appartenenza, i Tesserati della FIGP, in regola con il tesseramento ed in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalle normative federali e gli stranieri tesserati della FIGP ed in regola con le norme dettate dalla legge italiana e dal CONI. Ogni Affiliato ha libertà di tesseramento di Atleti stranieri.
2. A tutti i Tornei e altre Gare organizzati o comunque patrocinati dalla FIGP, con esclusione ovviamente dei Campionati di cui al precedente comma, possono partecipare i Tesserati della FIGP, che siano in possesso di tessera, nonché i tesserati delle Federazioni affiliate alla IFP, in regola con le normative delle proprie Federazioni di appartenenza e nel rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento Tornei della FIGP.
3. I cittadini italiani residenti in Italia Soci o Tesserati di una Federazione straniera, che non siano Tesserati presso la FIGP, non possono partecipare ai Tornei, alle gare e comunque alle manifestazioni organizzate o patrocinate dalla FIGP stessa.

Art. 23 - Responsabilità

Dei fatti illeciti e delle irregolarità compiute nel corso di una gara organizzata o patrocinata dalla FIGP da parte di uno o più componenti delle formazioni partecipanti in rappresentanza del proprio Affiliato di appartenenza e sanzionati dagli Organi disciplinari della FIGP, rispondono anche gli Affiliati interessati, nel senso che, al di là di eventuali sanzioni disciplinari applicate dagli Organi della Giustizia Sportiva, le proprie formazioni possono essere retrocesse in graduatoria, estromesse dalla gara o comunque penalizzate, secondo i Regolamenti delle Gare della FIGP, dai competenti Organi.

Art. 24 - Squadre e rappresentative nazionali

Delle squadre e delle rappresentative nazionali italiane potranno far parte esclusivamente Tesserati della FIGP, in possesso della tessera federale ed in regola con il tesseramento, che godano della cittadinanza italiana, che non abbiano subito sanzioni disciplinari attinenti l'etica del gioco e il regolamento antidoping e che non abbiano carichi pendenti attinenti questioni di tale natura, che non ricadano nella previsione del quinto comma del precedente art.22, e che non stiano scontando un periodo di squalifica o di inibizione.

Art.25– Titolo di Nazionale

1. Il titolo di "Nazionale" spetta di diritto e viene attribuito dal C.F., con propria delibera, a tutti i giocatori che abbiano fatto parte della squadra nazionale italiana partecipante ai Campionati del Mondo, ai Giochi Sportivi della Mente, ai Campionati Europei, nonché ai giocatori che siano inviati a rappresentare ufficialmente l'Italia ad un diverso Campionato del Mondo o d'Europa.
2. Ai giocatori che hanno fatto parte della squadra nazionale italiana partecipante ai Campionati del Mondo o d'Europa spetta di diritto e viene attribuito dal C.F., con propria delibera il titolo di Nazionale.
3. Il carattere di ufficialità della rappresentanza deve essere deliberato formalmente dal C.F. prima della convocazione.

Art.26 – Riconoscimento dei titoli e delle qualifiche internazionali

La FIGP riconosce ai propri tesserati le qualifiche, le categorie di merito, i titoli e le benemerenze loro attribuiti dal Comitato Olimpico e dalla IFP.

Art.27 – Titolo di Campione d'Italia

1. Il titolo di Campione d'Italia verrà attribuito agli Affiliati e ai giocatori agonisti che ne avranno diritto secondo le disposizioni del Regolamento Campionati.
2. L'Affiliato che ha acquisito il titolo di Campione d'Italia a Squadre nei Campionati, ha diritto di fregiarsi dello scudetto tricolore sulle proprie divise e uniformi sino alla proclamazione del prossimo Campione.
3. L'Affiliato che ha acquisito la vittoria nella Coppa ha diritto di fregiarsi della coccarda tricolore sulle proprie divise e uniformi sino alla proclamazione del prossimo Campione.
4. L'Affiliato che ha vinto dieci edizioni del Campionato Italiano ha diritto di fregiarsi, a titolo vitalizio, dello Scudetto d'Oro sulle proprie divise ed uniformi.
5. L'Affiliato che ha vinto dieci edizioni della Coppa Italia ha diritto di fregiarsi, a titolo vitalizio, della Coccarda d'Oro sulle proprie divise ed uniformi.
6. I giocatori che hanno vinto il titolo di Campione Italiano in uno dei Campionati Ufficiali della FIGP hanno diritto di fregiarsi del distintivo tricolore.

Art.28 – Indicazione delle Qualifiche di Merito

1. In tutti i documenti federali debbono essere indicate le qualifiche ed i titoli acquisiti dai tesserati con una scritta, di fianco al nominativo, che rappresenti: la qualifica di Nazionale con la lettera N, di "Campione del Mondo" con le lettere WC, di "Campione Olimpico" con le lettere OC, di "Campione d'Europa" con le lettere EC, di Campione d'Italia con le lettere IC.
2. Per la qualifica di Nazionale di Categoria la lettera N sarà seguita, in carattere ridotto, dalla lettera s, j, secondo l'acquisizione del titolo nelle categorie Senior o Junior.

Art.29 - Rinvio agli specifici Regolamenti

I Regolamenti delle Gare della FIGP disciplinano la materia attinente l'attività agonistica e la

partecipazione alle gare.

SEZIONE VI - PATRIMONIO E BILANCIO

Art.30 - Rinvio allo specifico Regolamento

Lo specifico Regolamento disciplina la materia attinente patrimonio, bilancio e contabilità.

SEZIONE VII - INFORMAZIONE E TRASPARENZA

Art.31 - Il Periodico della Federazione

1. La Federazione edita la Rivista "Poker d'Italia", suo organo ufficiale di informazione, periodico a cadenza bimestrale, curandone una contestuale edizione elettronica sul proprio web-site.
2. Il Consiglio Federale nomina il Direttore Responsabile e può essere scelto anche tra estranei alla Federazione e nomina il Comitato di Redazione, gli incarichi di caporedattore e di collaboratori redazionali. Provvede, per la versione on-line della rivista, a identiche nomine che potranno non coincidere con quelle del periodico. Il direttore, d'intesa con il comitato di redazione, potrà affidare incarichi occasionali, in via temporanea e d'urgenza, per la redazione di articoli da pubblicare sulla rivista che saranno successivamente ratificati dal Consiglio Federale nella prima riunione utile.
3. Il Presidente della Federazione, ove non sia nominato Direttore Responsabile, acquisisce automaticamente l'incarico di Direttore Editoriale e assicura e garantisce, assieme al Direttore, che il periodico e la sua edizione elettronica rappresentino fedelmente le linee strategiche della Federazione, espresse dall'Assemblea Nazionale e quelle amministrative espresse dal Consiglio Federale, e pubblichi inoltre liberi dibattiti sulle problematiche dell'attività pokeristica.
4. Il periodico e la sua versione elettronica devono dare esauriente informazione sulle attività che costituiscono oggetto istituzionale della Federazione.
5. Il Comitato di Redazione è composto di un numero da cinque a sette membri, appartenenti alla Federazione di cui di diritto il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale e l'Addetto stampa della Federazione e di cui almeno due che rivestano la carica di Consigliere Federale (e di cui almeno uno scelto tra i Consiglieri Atleti e Insegnanti - Tecnici) e coadiuva il Direttore nell'impostazione del periodico e della sua versione elettronica, con facoltà di esprimere il proprio parere in ordine alle linee programmatiche e gestionali.
6. Al Presidente della Federazione, che può delegarlo al Comitato di Redazione, compete il potere di censura, con conseguente divieto di pubblicazione.

Art.32 - I destinatari del periodico

1. Il periodico è inviato gratuitamente in abbonamento postale, o attraverso altro sistema determinato dal Consiglio Federale:
   a) al Presidente Federale e ai componenti del Consiglio Federale;
   b) al Presidente e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
   c) alle strutture della Federazione;
   d) agli Organi della Giustizia Sportiva;
   e) al Presidente e ai componenti del Collegio Nazionale Gare;
   f) ai Dirigenti societari;
   g) agli Affiliati;
   h) agli Enti Aggregati;
   i) ai Tesserati Agonisti;
   j) ai Tesserati Sportivi ;
   k) ai Tesserati Onorari e Benemeriti;
   l) agli iscritti agli Albi Federali Arbitri, Tecnici, Medici e Assistenti e Giornalisti.

2. La elencazione di cui alle precedenti lettere è indicativa e il Consiglio Federale può deliberare, sentito il parere dell'Assemblea Nazionale, di inviare il periodico ad altre categorie di tesserati.
3. Il periodico inoltre è inviato a eventuali abbonati che ne facciano richiesta e corrispondano la relativa quota federale.

PARTE SECONDA - LA STRUTTURA
TITOLO I - ORGANI FEDERALI CENTRALI
SEZIONE I - GENERALITA'

Art.33 - Organi e attribuzioni

1. Gli Organi Centrali della Federazione hanno le attribuzioni ed esercitano i poteri loro esplicitamente riconosciuti dallo Statuto e dal presente Regolamento per il raggiungimento dei fini istituzionali e, in particolare, per la disciplina, lo sviluppo, la propaganda del Poker in tutto il territorio italiano, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
2. In conformità delle previsioni statutarie sono Organi Centrali della Federazione:
   a) l'Assemblea Nazionale;
   b) Il Presidente della Federazione;
   c) il Consiglio Federale;
   d) il Consiglio di Presidenza;
   e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEZIONE II - ASSEMBLEA NAZIONALE
Capo I - Norme generali

Art.34 - Composizione e tipologia

1. L'Assemblea Nazionale è costituita dagli aventi diritto indicati dall'art.21 dello Statuto.
2. L'attività e il funzionamento dell'Assemblea Nazionale sono regolati dalle norme statutarie e dal presente Regolamento.
3. L'Assemblea Nazionale può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria, secondo le previsioni statutarie e la natura degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art.35 - Indizione e pubblicità

1. L'Assemblea Nazionale è indetta con delibera del Consiglio Federale, che ne stabilisce la data, la sede e l'Ordine del Giorno.
2. In sessione ordinaria ha cadenza quadriennale ed è esclusivamente elettiva. Si svolge entro il 15 marzo dell'anno successivo alla disputa dei Giochi Olimpici Estivi.
3. Il Consiglio Federale cura la pubblicità dell'indizione assembleare con la pubblicazione su "Poker d'Italia" on-line o sito web.

Art.36 - Convocazione

1. La convocazione dell'Assemblea Nazionale è atto rimesso al Presidente della Federazione o a chi, in sua vece e sostituzione, ne esercita temporaneamente le funzioni, il quale vi provvede con l'invio dell'avviso di convocazione, a mezzo lettera spedita, anche a mezzo fax o posta elettronica, agli aventi diritto al voto almeno trenta giorni prima della data stabilita.
2. L'avviso di convocazione contiene data, ora, luogo ed Ordine del Giorno e deve aver allegato il biglietto di ammissione.
3. Il biglietto di ammissione all'Assemblea riporta l'attestazione del diritto al voto e del numero dei voti attribuiti a ciascun avente diritto ed è sottoscritto dal Presidente della Federazione e dal Segretario Generale.
4. L'elenco degli ammessi con diritto di voto, è trasmesso dalla Federazione a tutti i Comitati

Regionali e Delegati Provinciali, a tutti gli Affiliati e a tutti i Delegati Atleti e Tecnici, allegato all'avviso di convocazione.

Art.37 - Ordine del Giorno

1. L'Ordine del Giorno dei lavori comprende l'indicazione tassativa degli argomenti da esaminare e da deliberare.
2. Debbono essere iscritti all'O.d.G., a pena di nullità dell'atto di convocazione:
   - la elezione alle cariche federali, anche in caso di Assemblea straordinaria indetta nei casi previsti dall'art.24 dello Statuto.
   - la relazione programmatica con i bilanci di indirizzo dell'attività del Consiglio Federale;
   - la relazione morale e finanziaria per la verifica dei predetti bilanci di indirizzo;
3. Nell'ipotesi prevista dall'art. 21, ultimo comma, dello Statuto, l'O.d.G. deve riflettere le richieste dei proponenti.

Art.38 - Partecipazione all'Assemblea Nazionale - Rappresentanze

1. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea Nazionale, con o senza diritto di voto, i soggetti di cui all'art. 21 e 21ter dello Statuto; gli Affiliati non hanno diritto di partecipare all'Assemblea se morosi per quote di affiliazione o riaffiliazione; i Delegati degli Atleti e dei Tecnici non hanno diritto di partecipare all'Assemblea se morosi per quote di tesseramento o se non risultano essere in posizione regolare secondo le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Federali.
2. Ciascun Affiliato è rappresentato in Assemblea Nazionale dal proprio Presidente ovvero da altro Tesserato facente parte del Consiglio Direttivo, delegato per iscritto dal Presidente stesso o da chi per Statuto Sociale abbia tale potere.
3. Tali cariche sociali debbono risultare dal modello di affiliazione o riaffiliazione, o dalle comunicazioni delle variazioni sopravvenute degli Organi Sociali, pervenute alla Segreteria della FIGP almeno sette giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea.
4. La qualità di Delegato Atleta o Tecnico Federale deve risultare dagli Elenchi trasmessi alla Segreteria Generale dai Presidenti delle rispettive Assemblee regionali o nazionali elettive.
5. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri degli Organi di Giustizia Sportiva e di Sorveglianza, i Presidenti dei Comitati Regionali, i Delegati Regionali e Provinciali e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare in Assemblea nessun Affiliato ne direttamente ne per delega, né possono rivestire la qualità di Delegato Atleta e/o Insegnante-Tecnico.

Art.39 - Deleghe

1. E' ammesso il rilascio di delega all'esercizio del diritto di voto al rappresentante di altro Affiliato a condizione che:
   a) la delega sia redatta in calce al biglietto di ammissione o su carta intestata dell'Affiliato, con timbro e firma del Presidente o da chi, per Statuto, abbia tale potere;
   b) la persona delegata sia a sua volta rappresentante in Assemblea del proprio Affiliato di appartenenza, nell'ambito della medesima Regione.
2. Ferma restando la previsione dell'art.21 bis dello Statuto, i Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto o i loro delegati possono rappresentare non più di altri due Affiliati della stessa Regione.
3. Le deleghe non sottoscritte dal Presidente dell'Affiliato debbono essere considerate invalide.
4. I Delegati degli Atleti e degli Insegnanti-Tecnici non possono rappresentare alcun altro oltre a se stessi e non possono essere portatori di alcuna delega.

Art.40 - Attribuzione del voto ed elenco ufficiale

1. I voti agli Affiliati sono attribuiti solo se abbiano svolto attività sportiva a sensi dell'art. 21bis, primo comma, dello Statuto e in regola con tutti gli altri requisiti previsti e richiesti dallo Statuto.
2. I voti ai Delegati Atleti e Tecnici sono attribuiti se in regola con tutti i requisiti previsti e richiesti dallo Statuto.
3. L'elenco ufficiale dei votanti e dei relativi voti attribuiti, viene divulgato tramite mezzi idonei di informazione.
4. Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per la quale risulta tesserato.

Art.41 - Ricorso per omessa o errata attribuzione dei voti

1. Entro il mese successivo alla divulgazione dei voti, comunque non oltre il 31 gennaio di ogni primo anno del quadriennio olimpico, e in ogni caso almeno venti giorni prima della data fissata per l'effettuazione dell'Assemblea Nazionale nella quale si intenda esercitare il diritto di voto, l'avente diritto al voto interessato ha facoltà di proporre ricorso. In caso di Assemblea Straordinaria per la quale l'avviso di convocazione, con allegato l'elenco degli aventi diritto al voto, viene spedito 15 giorni prima, il termine è ridotto a 5 giorni.
2. Il ricorso va presentato per iscritto alla Corte Federale d'Appello e comunicato per conoscenza ai Consigli Regionali, ai Delegati Regionali e ai Delegati Provinciali di competenza.
3. La Corte Federale d'Appello, assunte le necessarie informazioni presso gli Organi competenti, decide inappellabilmente entro tre giorni , dandone comunicazione agli interessati.
4. La Segreteria Federale può procedere a correzioni d'ufficio, in caso di errore materiale.

Art.42 - Commissione Verifica dei Poteri

1. La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Federale con la deliberazione di indizione dell'Assemblea ed è composta da tre membri scelti tra i componenti del Collegio Nazionale Gare o tra i funzionari della Segreteria Federale, ed è presieduta dal Presidente del Collegio Nazionale Gare o in caso di impedimento dal membro più anziano di età. Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive.
2. La Commissione Verifica Poteri è organo dell'Assemblea, si insedia almeno due ore prima della stessa ed esaurisce i suoi lavori con l'inizio delle procedure di votazione.
3. Decide inappellabilmente e a maggioranza.
4. Ha il compito di:
   a) verificare la regolarità delle deleghe, richiedendo se necessario un documento di riconoscimento;
   b) ammettere al voto i rappresentanti in possesso dei requisiti necessari;
   c) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe, o più genericamente sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.
5. Si avvale dei dati forniti dalla Segreteria Federale e redige un verbale delle operazioni compiute con la esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.
6. Redige e presenta, senza indugio, al Presidente, perché ne informi l'Assemblea, ed al Segretario, per l'allegazione al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale degli Affiliati rappresentati e dei rappresentanti presenti.

Art.43 - Apertura dell'Assemblea

1. All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica dei Poteri, esaminata la validità delle deleghe di tutti i rappresentanti presenti fino a quel momento, accerta se si è costituita la maggioranza dei voti richiesta, in funzione del tipo di Assemblea, dall'art.28, quarto comma, o dall'art. 79, quinto comma, o dall'art. 80, primo comma dello Statuto.
2. In caso affermativo, sospende i suoi lavori e passa a redigere il verbale di cui all'articolo precedente; in caso negativo riprende i lavori, che si concludono con la redazione del predetto verbale, dopo che la Commissione abbia accertato la validità delle deleghe di tutti i rappresentanti presenti al l'ora esatta indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.
3. Il Presidente Federale o chi ne fa le veci assume la presidenza dell'Assemblea, fatto salvo quanto previsto dall'articolo successivo, e preso atto del verbale della Commissione Verifica dei Poteri, dichiara aperta l'Assemblea e dà lettura della attuale composizione dell'Assemblea stessa.
4. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea vengono assunte d'ufficio dal Segretario Generale della FIGP, e in sua mancanza da altro funzionario da lui designato.

Art.44 - Assemblea elettiva Ufficio di Presidenza e Commissione Scrutinio

1. Nelle Assemblee elettive il Presidente Federale o chi ne fa le veci, preso atto del verbale della Commissione Verifica dei Poteri, dichiara aperta l'Assemblea, dà lettura della attuale composizione dell'Assemblea stessa e invita quindi i Delegati aventi diritto a voto ad eleggere l'Ufficio di Presidenza.
2. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente e da un Vice Presidente, avente il compito di sostituirlo in caso di necessità.
3. Possono essere eletti Presidente dell'Assemblea coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di età.
4. L'Assemblea procederà inoltre all'elezione della Commissione Scrutinio, formata da almeno tre scrutatori, scelti tra i funzionari o i tesserati della FIGP, fatto sempre salvo il disposto del penultimo comma dell'art. 28, penultimo comma, dello Statuto Federale.
5. La Commissione Scrutinio è deputata alla distribuzione delle schede, allo scrutinio dei voti e alla redazione e sottoscrizione dei relativi verbali.
6. Le elezioni dei componenti dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione Scrutinio avvengono per acclamazione o per appello nominale.

Art.45 - Il Presidente dell'Assemblea Nazionale

1. Il Presidente dichiara aperti e dirige i lavori assembleari, assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, senza ritardi e prolissità.
2. In particolare:
   a) informa senza indugio l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione Verifica dei Poteri e delle eventuali successive variazioni;
   b) ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea;
   c) cura che venga rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti; in tal caso sottopone la relativa proposta all'Assemblea, che delibera in merito senza formalità e inappellabilmente;
   d) redige, per ciascun punto dell'Ordine del Giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire che debbono farne richiesta scritta, ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo

processo verbale, con obbligo di concedere la parola a tutti quelli che la richiedono in relazione agli argomenti p osti all'Ordine del Giorno, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste;

e) regola la durata degli interventi, prefissando un termine per ciascun intervento che non può comunque contenersi, salvo il concorso di eccezionali circostanze, al disotto dei cinque minuti primi;
f) toglie la parola a qualsiasi oratore intervenuto quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli, ovvero per divagazioni, prolissità o in altro modo abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea;
g) è rimessa alla sua facoltà discrezionale la concessione delle repliche;
h) determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito nello Statuto e nel presente Regolamento Organico;
i) comunica i risultati delle votazioni e proclama le cariche elettive dell'Assemblea;
j) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
k) controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

Art.46 - Verbale dell'Assemblea

1. Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
2. Il verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, è redatto, entro quindici giorni, in duplice copia, uno dei quali conservato presso la Segreteria Federale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del C.O.N.I.
3. Ciascun partecipante all'Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di Affiliato ha facoltà di prendere visione del verbale.
4. Il verbale dell'Assemblea per estratto è pubblicato sulla Rivista "Poker d'Italia" on-line o sito web.

Art.47 - Assemblea Nazionale in sessione Ordinaria

1. L'Assemblea Nazionale in sessione ordinaria deve essere convocata entro il 15 marzo dell'anno successivo la disputa dei Giochi Olimpici.
2. L'Ordine del Giorno deve contenere:
   a) il rinnovo delle cariche federali elettive;
   b) l'esame della relazione programmatica con i bilanci di indirizzo dell'attività del Consiglio Federale e la relazione morale e finanziaria per la verifica dei predetti bilanci di indirizzo.

Art.48 - Assemblea Nazionale in sessione Straordinaria

L'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere convocata nei seguenti casi tassativamente disciplinati dall'art. 24 dello Statuto:

a) per lo svolgimento di elezioni suppletive o integrative a seguito delle dimissioni del Presidente della Federazione, dell'impedimento definitivo dello stesso all'esercizio delle proprie funzioni, ovvero per le dimissioni o per la cessazione dalla carica della maggioranza dei Consiglieri che comportano la decadenza dell'intero Consiglio Federale o di singoli Consiglieri, quando non sia possibile l'integrazione regolata dall'art. 63 dello Statuto;
b) per lo svolgimento di elezioni suppletive o integrative a seguito di vacanze verificatesi negli altri Organi Collegiali eletti dall'Assemblea, a mente dell'articolo precedente;

c) per deliberare sull'approvazione del bilancio nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.
d) per l'esame e l'approvazione di proposte di modifiche statutarie;
e) per le decisioni concernenti lo scioglimento e la liquidazione della Federazione.
f) l'Assemblea Nazionale inoltre può essere convocata in sessione straordinaria:
   - quando ricorrano circostanze di eccezionale gravità che incidano sul più corretto svolgimento dell'attività federale;
   - quando ricorrano le circostanze di cui al 1° comma dell'art. 24; in tal caso la discussione sarà limitata agli argomenti proposti.

Art.49 - Regolarità di costituzione - Validità delle deliberazioni

1. Le Assemblee Nazionali sono valide in prima convocazione quando i partecipanti sono portatori di almeno la metà dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto, un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei voti e dei rappresentanti presenti.
2. L'Assemblea Nazionale in sessione straordinaria è validamente costituita e può validamente deliberare con le presenze e le maggioranze previste dallo Statuto.

Art.50 - Ricorsi avverso la validità dell'Assemblea Nazionale

1. Avverso la validità dell'Assemblea Nazionale è ammesso ricorso alla Corte Federale d'Appello da parte di chi abbia partecipato con diritto di voto ai lavori assembleari.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità della legge, dell'atto costitutivo e dello Statuto vincolano chiunque abbia titolo a parteciparvi, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea che non sono prese in conformità della legge, dell'atto costitutivo e dello Statuto possono essere impugnate da chiunque abbia titolo a parteciparvi, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
4. A pena di inammissibilità il ricorso deve essere proposto entro il termine di dieci giorni dalla data di effettuazione dell'Assemblea.
5. La Corte Federale d'Appello si esprimerà, inappellabilmente, entro i 60 giorni successivi al ricevimento del ricorso.

Art.51 - Votazioni e Conteggi

1. Su ciascun argomento posto all'Ordine del Giorno le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate a maggioranza dei voti espressi, riferita al numero complessivo dei votanti, fatti salvi i casi di modifiche statutarie, per le quali è necessaria la maggioranza di almeno i due terzi dei voti di cui dispongono i partecipanti all'Assemblea, e di scioglimento della Federazione, per cui è necessaria la maggioranza prevista dall'art. 80 dello Statuto.
3. I sistemi di votazione sono, nell'ordine:
   - per alzata di mano e controprova;
   - per acclamazione;
   - per appello nominale;
   - per scrutinio segreto.
4. La votazione per acclamazione deve sempre avvenire all'unanimità; ove ciò non sia possibile, si passa alla votazione per appello nominale.
5. Qualora almeno un componente dell'Assemblea si opponga alla votazione per appello nominale, si deve procedere a quella per scrutinio segreto.
6. Tutte le elezioni alle cariche Federali, di cui all'art. 2 comma 2 ad esclusione della lettera

e), debbono avvenire a scrutinio segreto.

7. Nel calcolo della maggioranza dei voti espressi non si tiene conto delle astensioni e, se la votazione avviene per scrutinio segreto, non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle.
8. In caso non si raggiunga il quoziente di maggioranza richiesto dal 1° comma dell'art. 30 dello Statuto per l'elezione del Presidente Federale, si procederà ad un successivo ballottaggio che vedrà in lizza esclusivamente i primi due candidati maggiormente suffragati , fatto salvo quanto disposto dall'art. 62 bis dello Statuto.

Capo II - Norme speciali per le elezioni

Art.52 - Operazioni elettorali

1. La Commissione di scrutinio, per le operazioni elettorali, distribuirà a ciascun avente diritto al voto distinte schede opportunamente predisposte per la elezione di:
   a) Presidente Federale,
   b) Consiglieri Federali,
   c) Consiglieri Atleti Federali,
   d) Consigliere Tecnico Federale,
   e) Presidente della Corte Federale d'Appello,
   f) Componenti delle Corte Federale d'Appello,
   g) Presidente del Collegio Nazionale Gare,
   h) Componenti del Collegio Nazionale Gare,
   i) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. A ciascun Delegato all'Assemblea rappresentante di società sportiva, avente diritto al voto, verrà consegnata una scheda per ciascuna delle categorie di cui al comma precedente, con esclusione di quelle di cui alle lettere c), e d), in ragione di ciascun voto di cui sia portatore.
3. A ciascun Delegato Atleta Federale avente diritto a voto, verrà consegnata una scheda per ciascuna delle categorie di cui al primo comma con esclusione di quelle di cui alle lettere b) e d).
4. A ciascun Delegato Tecnico Federale avente diritto a voto, verrà consegnata una scheda per ciascuna delle categorie di cui al primo comma con esclusione di quelle di cui alle lettere b) e c).
5. Sulle schede saranno elencati tutti i candidati alla stessa carica per l'espressione delle preferenze.
6. Non potranno in nessun caso essere espresse preferenze superiori al numero degli eligendi e quindi nelle schede per le votazioni dei Consiglieri Atleti Federali non più di una preferenza per un candidato uomo e una per un candidato donna e per l'insegnante – Tecnico Federale una sola preferenza.
7. I votanti saranno chiamati per appello nominale dal Presidente dell'Assemblea o suo delegato e dopo il ritiro della/e scheda/e dopo la votazione segreta in cabina depositeranno la/le scheda/e nell'urna.
8. Prima si procederà alla votazione e allo scrutinio per l'elezione del Presidente della Federazione e alla proclamazione dei risultati, quindi alla votazione e allo scrutinio per l'elezione dei Consiglieri Federali, e alla proclamazione dei risultati, infine alla votazione e allo scrutinio per l'elezione del Presidente e dei componenti della Corte Federale d'Appello, del Collegio Nazionale Gare e del Presidente del Collegio dei Revisori, nonché alla proclamazione dei risultati.

Art.53 - Computo dei voti e scrutinio

1. Il computo dei voti e lo scrutinio delle schede è affidato alla Commissione Scrutinio, sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea. In caso di contrasto circa la validità di una

scheda o la validità e l'attribuzione di uno o più voti, il Presidente esprime al riguardo giudizio insindacabile.

2. Saranno considerate valide le schede che contengano un numero di preferenze pari o inferiore a quello consentito.
3. Saranno considerate nulle le schede che contengono:
   a) un numero di preferenze superiore a quello consentito;
   b) scritte diverse o altri segni che non garantiscano il segreto del voto.
4. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno, alla presenza dei partecipanti all'Assemblea.

Art.54 - Proclamazione dei risultati

1. A cura della Commissione di scrutinio dovrà formarsi, per ciascuna votazione, l'elenco di tutti i candidati che hanno riportato voti, con l'indicazione del numero dei voti riportati.
2. Saranno proclamati eletti a cura del Presidente dell'Assemblea:
   a) Presidente della Federazione, il candidato che avrà riportato ex art. 30, primo comma, dello Statuto la maggioranza assoluta dei voti , salvo quanto previsto all'art. 62 bis dello Statuto Federale;
   b) Consiglieri Federali:
      - i sette candidati che avranno riportato il maggior numero di voti validi, nelle schede dei Candidati degli Affiliati;
      - il candidato uomo e donna che avrà riportato il maggior numero di voti validi, nelle schede dei Candidati Atleti Federali;
      - il candidato uomo o donna che avranno riportato il maggior numero di voti validi, nelle schede dei Candidati Tecnici;
   c) Presidente della Corte Federale d'Appello, del Collegio Nazionale Gare e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il candidato che nelle rispettive votazioni avranno riportato il maggior numero di voti validi;
   d) Componenti Effettivi della Corte Federale d'Appello e del Collegio Nazionale Gare, i primi due candidati che, nelle rispettive votazioni, avranno ottenuto il maggior numero di voti validi; Componenti Supplenti il terzo e il quarto in ordine di graduatoria.
3. A parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano di iscrizione continuativa alla Federazione ed in seconda istanza il candidato più anziano di età.

SEZIONE III - PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

Capo I - Elezione e funzioni

Art.55 - Elezione

Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea Nazionale con votazione separata, come previsto dall'art. 30, primo comma, dello Statuto.

Art.56 - Attribuzioni e compiti

1. Il Presidente della Federazione ha le attribuzioni, i compiti e i poteri espressamente conferitigli dall'art. 30 dello Statuto, nonché quelli delegatigli dal Consiglio Federale a mente dell'art. 33, primo comma, lettera b, dello Statuto.
2. Esso costituisce la massima espressione dell'autorità della FIGP, di cui ha la legale rappresentanza con facoltà di delega, che non può comunque riguardare funzioni rimesse alla sua esclusiva competenza.
3. Promuove e coordina ogni attività federale volta al conseguimento dei fini istituzionali della Federazione per lo sviluppo tecnico e organizzativo del Poker in campo nazionale e internazionale, adottando, anche in via di estrema urgenza, i provvedimenti necessari che ex art. 30, secondo comma, dello Statuto debbono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio federale alla prima riunione utile.
4. Presiede e dirige i lavori del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza.

5. Il Presidente può inoltre:
   a) invitare alle riunioni degli Organi Federali, rappresentanti di enti o persone in relazione agli argomenti da discutere.
   b) intervenire, personalmente o a mezzo di altro componente del Consiglio Federale da lui espressamente designato, alle Assemblee degli Affiliati e alle riunioni di Commissioni nominate dal Consiglio Federale.
6. L'elencazione dei suddetti poteri è enunciativa e non tassativa.

Capo II - Impedimenti e decadenze

Art.57 - Assenza o temporaneo impedimento

In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente della Federazione le funzioni presidenziali sono svolte, per il tempo strettamente necessario, dal Vice Presidente Vicario, ovvero, ove ciò non sia possibile, dal più anziano in carica degli altri Vice-Presidenti.

Art.58 - Impedimento definitivo o dimissioni

In caso di impedimento definitivo o di dimissioni del Presidente della Federazione si applicano le
disposizioni dello Statuto.

Art.59 - Decadenza e proroga dei poteri

1. Il Presidente decade nei casi previsti dagli artt. 30 e 34 dello Statuto federale e in particolare in caso di dimissioni contemporanee in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale.
2. Il verificarsi dell'ipotesi di cui al comma precedente comporta la decadenza immediata del l'intero Consiglio Federale; per il periodo strettamente necessario alla convocazione dell'Assemblea straordinaria spetterà al Presidente della Federazione il disbrigo dell'ordinaria amministrazione e di adottare comunque quei provvedimenti di ordine urgente ed improrogabile per il buon andamento della Federazione.

SEZIONE IV - CONSIGLIO FEDERALE

Capo I - Elezione e funzioni

Art.60 - Composizione ed Elezione

1. Il Consiglio Federale è l'Organo esecutivo di gestione della Federazione.
2. E' composto dal Presidente della Federazione e da dieci Consiglieri.
3. I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea Nazionale, secondo il disposto dell’art. 22 dello Statuto e dell’art. 49 del presente Regolamento, con votazioni separate, successive a quella del Presidente della Federazione, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti.
4. Durano in carica l'intero quadriennio olimpico, salvo le ipotesi di dimissioni, cessazione o decadenza.

Art.61 - Attribuzioni

1. Il Consiglio Federale ha le attribuzioni ed esercita i poteri indicati dall'art. 33 dello Statuto.
2. Esercita il controllo di legittimità sulle delibere delle Assemblea Regionali e Provinciali relative all'elezione dei rispettivi Organi direttivi
3. Esercita il potere di intervento in caso di mancato o irregolare funzionamento degli Organi Periferici, al fine di ripristinare la normale attività.
4. Stabilisce annualmente i criteri per l'erogazione dei contributi.
5. Delibera e approva il bilancio preventivo, le relative variazioni, ed il bilancio di esercizio, da sottoporre alla Giunta Nazionale del CONI per la prescritta approvazione.
6. Delibera i Regolamenti previsti dall'art. 79 dello Statuto.

Art.62 - Incarichi particolari ai Consiglieri Federali

1. Il Consiglio Federale può conferire ad uno o più dei suoi componenti il compito di seguire settori di attività e di presentare relazioni sui singoli argomenti nelle riunioni di Consiglio.
2. Le deleghe debbono risultare dal verbale delle riunioni del Consiglio Federale.

Capo II - Impedimenti e decadenze

Art.63 - Dimissioni di uno o più Consiglieri

1. Nel caso di dimissioni o di altro motivo di cessazione di uno o più Consiglieri, il Consiglio Federale eletto rimarrà ugualmente in funzione, permanendo in carica almeno la metà dei Consiglieri.
2. In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Federale o comunque di vacanza di uno o più posti, in modo tale da non dar luogo alla decadenza dell'organo, si procede all'integrazione, secondo le modalità previste dall'art. 63 dello Statuto, alla cooptazione del primo o dei primi dei non eletti che abbiano ottenuto almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo degli eletti, e in caso di impossibilità di adozione di tale criterio, si provvederà all'elezione del Consigliere o dei Consiglieri alla prima Assemblea utile.

Art.64 - Cessazione della maggioranza dei Consiglieri

1. Le dimissioni o la cessazione per qualsiasi motivo della maggioranza dei Consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio Federale unitamente al Presidente della Federazione.
2. Il Presidente della Federazione in tal caso deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria a sensi e per gli effetti del precedente art. 48.

Art.65 - Vacanza a seguito di opzione

In caso di elezione di un Consigliere Federale ad altra carica incompatibile e di opzione per la medesima, la relativa sostituzione dovrà avvenire come nel caso di dimissioni.

Capo III - Funzionamento

Art.66 - Riunioni e modalità di convocazione

1. Il Consiglio Federale viene riunito almeno quattro volte all'anno ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure a richiesta scritta di almeno sei Consiglieri.
2. La convocazione del Consiglio Federale deve avvenire per iscritto, con comunicazione inviata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, a tutti i Consiglieri in carica, almeno sette giorni liberi prima della data fissata, e contenente l'indicazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
3. In caso di eccezionale urgenza il Presidente della Federazione può ridurre il termine di cui al comma precedente, avendo anche facoltà di convocazione del Consiglio a mezzo telegramma, tele fax o e-mail, almeno 24 ore prima della data fissata.
4. I Consiglieri che intendono proporre degli argomenti da iscrivere all'Ordine del Giorno del Consiglio Federale debbono far pervenire le loro richieste al Presidente della Federazione, accompagnandole con note illustrative.
5. Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere invitati il Presidente e i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti .
6. Il Presidente Emerito e il Presidente Onorario della Federazione partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Federale con voto consultivo.
7. Partecipano inoltre di diritto alle riunioni del Consiglio Federale, con voto consultivo, i componenti italiani del Consiglio Esecutivo della IFP.

Art.67 - Svolgimento dei lavori e deliberazioni

1. Il funzionamento del Consiglio Federale avviene nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari .

2. Il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente Vicario, dirige i lavori onde consentire, nel rispetto dei principi di democrazia interna, il più snello e sollecito funzionamento per il raggiungimento dei fini istituzionali della FIGP
3. Ciascun Consigliere, anche al di fuori dei settori di specifica competenza, può formulare proposte e fare osservazioni e riserve su ciascun tema in discussione.
4. Le deliberazioni avvengono per appello nominale con voto palese, salvo per quanto riguarda le nomine interne, ovvero quando per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente non ritenga di proporre, ed il Consiglio approvi a maggioranza, l'adozione del voto segreto. Le nomine interne possono avvenire peraltro per acclamazione.
5. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti; col voto palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.
6. Qualora la parità di voti si determini in votazione a scrutinio segreto la votazione verrà ripetuta sino a tanto che non si determini una espressione di maggioranza.
7. Il Consiglio può provvedere al proprio interno ad una ripartizione specifica di competenze per settore tra i singoli componenti.

Art.68 - Redazione e approvazione del verbale

1. Le funzioni di Segretario del Consiglio Federale sono svolte dal Segretario Generale della Federazione, ovvero da funzionario della Segreteria Federale da questo delegato, che assiste ai lavori e cura la redazione del verbale.
2. Il Segretario redige il verbale di ciascuna seduta che deve essere sottoscritto dal Presidente della Federazione e dallo stesso Segretario.
3. Il verbale deve essere approvato seduta stante, oppure nella seduta consiliare immediatamente successiva.

Art.69 - Facoltà del Segretario Generale

Il Segretario Generale ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, fornendo sui singoli argomenti in discussione pareri, chiarimenti e delucidazioni nei limiti delle facoltà attribuitegli dall'art. 54 dello Statuto Federale.

Art.70 - Pubblicità delle delibere

Il verbale per estratto, con le delibere adottate dal Consiglio Federale e di generale interesse per gli Affiliati viene reso disponibile sui mezzi di informazione della Federazione.

SEZIONE V - VICE PRESIDENTI

Art.71 - Elezione dei Vice Presidenti

1. Nella riunione di insediamento il Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, elegge tra i suoi componenti a maggioranza di voti tre Vice-Presidenti che, oltre ad esercitare le normali funzioni consiliari, hanno il compito specifico di sostituire, quando ne ricorra la necessità per atti determinati, il Presidente della Federazione nelle funzioni che gli sono personalmente demandate.
2. Tra i tre Vice-Presidenti il Presidente Federale designa il Vicario, che dovrà sostituire il Presidente della Federazione in ogni sua attribuzione in caso di sua precaria assenza o temporaneo impedimento.
3. In caso di ulteriore ed assoluta impossibilità del Vicario all'assolvimento dei compiti previsti, le relative funzioni presidenziali per il tempo strettamente indispensabile saranno svolte dal Vice- Presidente più anziano di carica.

Art.72 - Attribuzioni dei Vice Presidenti

1. Il Vice-Presidente Vicario e gli altri Vice-Presidenti esercitano i propri poteri di supplenza e di sostituzione a norma dello Statuto e del presente Regolamento.
2. Durano in carica per tutto il quadriennio olimpico e possono essere revocati.

SEZIONE VI - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Art.73 Elezione e Composizione

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente Federale, che lo presiede, dal Vice Presidente Vicario, dal Consigliere Insegnante-Tecnico e da due componenti del Consiglio Federale, eletti nel proprio ambito su proposta del Presidente di cui uno scelto tra i Consiglieri Atleti, secondo le disposizioni dettate dall'art.35, primo comma, dello Statuto Federale, nella riunione di insediamento o in quella immediatamente successiva.
2. La nomina può essere fatta per acclamazione.
3. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale che può delegare in sua vece altro funzionario della Segreteria Generale .

Art.74 - Attribuzioni e deliberazioni

1. Il Consiglio di Presidenza attua le deliberazioni del Consiglio Federale e provvede al disbrigo degli affari correnti. Decide su questioni di carattere particolarmente urgente ed incompatibili, per la loro natura, con i tempi della convocazione del Consiglio Federale.
2. Le deliberazioni avvengono a maggioranza di voti.
3. In ogni caso ogni deliberazione d'urgenza del Consiglio di Presidenza è soggetta a ratifica da parte del Consiglio Federale nella riunione immediatamente successiva, previa illustrazione, da parte del Presidente, delle ragioni del provvedimento d'urgenza.
4. La convocazione del Consiglio di Presidenza è fatta dal Presidente della Federazione a mezzo telefax, telegramma, telefono o e-mail, a sua discrezione. La comunicazione della data e dell'ora della seduta deve essere comunque effettuata almeno nelle 24 ore precedenti.

SEZIONE VII - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Capo I - Elezione e attribuzioni

Art.75 - Composizione e elezione

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente eletto dall'Assemblea e due componenti e due supplenti nominati dal CONI e comunque in conformità alla normativa vigente. Dura in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
2. Il Presidente ed i membri del Collegio sono eletti e nominati con le modalità previste dall'art. 36 dello Statuto.

Art.76 - Incompatibilità

La carica di Presidente o membro effettivo o supplente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con tutte le cariche federali elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica sociale.

Art.77 - Attribuzioni e compiti

1. Le attribuzioni e il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono disciplinati dall'art. 37 dello Statuto.
2. Il Collegio in particolare ha il compito di:
   a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi della Federazione;
   b) esercitare il controllo contabile e accertare la regolare tenuta della contabilità della FIGP
   c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
   d) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al conto consuntivo nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
   e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie;
3. Di ciascuna delle verifiche summenzionate deve essere redatto processo verbale.

Capo II - Funzionamento e cessazione

Art.78 - Funzionamento

1. Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente e redige il verbale di riunione che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.
2. Il Presidente e i membri effettivi del Collegio assistono a tutte le riunioni degli Organi deliberanti della Federazione.

Art.79 - Cessazione dalla carica

Le sostituzioni del Presidente e dei componenti del Collegio a seguito di cessazione della carica sono regolate dal dettato dell'art.36 dello Statuto.

TITOLO II - STRUTTURE

SEZIONE I - GENERALITA'

Art.80 - Elezione e funzioni

1. Le Strutture hanno la funzione di assicurare la gestione organizzativa federale decentrata su tutto il territorio nazionale.
2. Essi vengono eletti o nominati secondo le disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento e per quanto compatibili, si uniformano ai principi enunciati per gli Organi centrali.
3. Le Strutture si suddividono in:
   a) Organi Regionali;
   b) Organi Provinciali.
4. Non è consentita l'istituzione di alcuna Struttura non espressamente prevista dallo Statuto.

Art.81 - Mancato o irregolare funzionamento

In caso di accertate gravi irregolarità di gestione, gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo, oltreché per constatata impossibilità di funzionamento di un Comitato Regionale, il Consiglio Federale determina lo scioglimento del Comitato e nomina in sostituzione un Commissario Straordinario con il compito di ristabilire l'ordinario funzionamento, convocando l'Assemblea Regionale o Provinciale a sensi dell'art.33, primo comma, lettera u) dello Statuto.

SEZIONE II - ORGANI REGIONALI

Capo I - GENERALITA'

Art.82 - Comitato Regionale

1. L'organizzazione federale regionale è strutturata secondo le circoscrizioni amministrative regionali, denominati Comitati Regionali.
2. Gli Organi del Comitato Regionale sono:
   - l'Assemblea Regionale;
   - il Presidente del Comitato che presiede il Consiglio Regionale;
   - il Consiglio Regionale;
   - il Revisore dei Conti Regionale.
3. Nelle Regioni ove non sia costituito un Comitato è organo regionale il Delegato Regionale

Capo II - ASSEMBLEA REGIONALE

Art.83 - Norme di riferimento e compiti

1. L'Assemblea Regionale è disciplinata dagli artt. 39 e 40 dello Statuto e dalle norme relative all'Assemblea Nazionale previste dal presente Regolamento, in quanto compatibili e salve le disposizioni contenute nei successivi articoli. L'Assemblea Regionale deve comunque essere svolta prima dell'Assemblea Nazionale.
2. In ogni caso il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il Presidente ed i Componenti del Comitato

Regionale, l'eventuale Delegato Regionale, i Presidenti dei Comitati Provinciali, gli eventuali Delegati Provinciali, il Revisore dei Conti Regionale e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Affiliati né direttamente né per delega.

3. Le Assemblee elettive procederanno, con successive separate votazioni, alla elezione del Presidente del Comitato e dei componenti del Consiglio Regionale sulla base delle apposite candidature depositate a mente degli artt. 4 e segg. del presente Regolamento.

Art.84 - Verifica dei Poteri

1. La Commissione Verifica dei Poteri in caso di Assemblea ordinaria, elettiva o straordinaria è nominata dal Consiglio Regionale quando indice l'Assemblea ed è presieduta da un tesserato che non sia candidato alle cariche regionali o da un funzionario della Segreteria. I componenti della Commissione stessa, sono scelti tra i tesserati che non sono candidati alle cariche regionali.
2. Opera e svolge i compiti previsti dal precedente art. 42.
3. Avverso il giudizio della Commissione è ammesso ricorso ai sensi del precedente art. 41.

Art. 85 - Assemblea susseguente alla costituzione di nuovi Comitati Regionali

Il Consiglio Federale, con la stessa deliberazione istitutiva del Comitato Regionale, stabilisce la data di convocazione della relativa Assemblea per eleggerne gli Organi. All'espletamento delle relative procedure provvede la Segreteria Generale. Se la costituzione del nuovo Comitato non coincide con l'inizio del quadriennio olimpico, gli Organi elettivi dureranno in carica sino al termine di quello in corso.

Art. 86 - Notifica della convocazione dell'Assemblea Regionale agli Affiliati ed al Presidente della FIGP

1. La data della convocazione dell'Assemblea Regionale ed il relativo Ordine del giorno devono essere tempestivamente comunicati agli Affiliati della Regione e al Presidente della FIGP.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme afferenti l'Assemblea Nazionale.

Capo III - PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

Art.87 - Elezione e attribuzioni

1. Il Presidente del Comitato Regionale viene eletto dall'Assemblea Regionale con votazione separata a scrutinio segreto, con le stesse modalità dell'elezione del Presidente della Federazione e presiede il Consiglio Regionale.
2. Al Presidente del Comitato Regionale spetta la rappresentanza della FIGP sul territorio di competenza, a mente dell'art. 41, secondo comma, dello Statuto.
3. Il Presidente svolge i compiti ed ha le attribuzioni di cui all'art. 41dello Statuto. E' responsabile, unitamente al Consiglio Regionale del funzionamento del Consiglio stesso nei confronti del Consiglio Federale e dell'Assemblea Regionale.
4. Il Presidente sottopone ogni quadriennio all'Assemblea Regionale la propria relazione morale e programmatica di cui all'art. 40, primo comma, lettera b, dello Statuto.

Art.88 - Impedimento temporaneo

In caso di impedimento temporaneo del Presidente del Comitato Regionale, esercita le sue funzioni il Vice Presidente.

Art.89 - Impedimento definitivo, dimissioni, opzione

In caso di impedimento definitivo o di dimissioni del Presidente del Comitato Regionale si applicano le disposizioni previste dall'art.41, terzo comma, dello Statuto Federale.

Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente del Comitato Regionale è tenuto a consegnare, entro 10 gg. dal verificarsi dell'evento, a chi lo sostituisce documenti e

beni d'appartenenza del Comitato in suo possesso con relazione in apposito verbale di consegna.

Capo IV - CONSIGLIO REGIONALE

Art.90 - Composizione

Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente e dai Consiglieri eletti, a mente dell'art. 42, primo comma dello Statuto.

Art.91 - Elezione

1. I componenti del Consiglio Regionale sono eletti dall'Assemblea Regionale degli aventi diritto di voto.
2. L'elezione dei Consiglieri del Consiglio Regionale avviene con votazione a scrutinio segreto, separata e successiva a quella del Presidente, nel rispetto delle norme che disciplinano l'elezione dei componenti del Consiglio Federale.
3. I Consiglieri durano in carica un intero quadriennio olimpico, salvo le ipotesi di cui al precedente art. 85 del presente regolamento.

Art.92 - Sede

La sede del Consiglio Regionale è fissata nella città capoluogo della Regione, salvo deroga concessa dal Consiglio Federale con espressa delibera.

Art.93 - Dimissioni, opzioni

1. In caso di dimissioni o di cessazione per altro motivo di uno o più Consiglieri, si applicano le disposizioni dettate dagli art.li 57, 58, 59 del presente Regolamento.
2. Il Consigliere che resterà assente, salvo legittimo impedimento, per tre riunioni consecutive del Consiglio Regionale sarà considerato dimissionario.
3. All'integrazione del Consiglio Regionale si provvederà, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, e dei precedenti artt. 63, secondo comma, e 64 del presente Regolamento.
4. In caso di opzione di uno o più Consiglieri per altra carica incompatibile con la propria, la relativa sostituzione dovrà avvenire come nel caso di dimissioni.

Art.94 - Attribuzioni

1. Il Consiglio Regionale ha le attribuzioni ed assolve le funzioni ed i compiti previsti dall'art. 43 dello Statuto, proponendo ed aiutando ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo ed alla propaganda del Poker
2. Il Consiglio in particolare:
   a) amministra i fondi, utilizzandoli per le finalità proprie dell'istituto;
   b) predispone il preventivo e il bilancio consuntivo che devono essere approvati dal Consiglio Federale;
   c) collabora nell'ambito del proprio territorio con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Regione;
   d) organizza le fasi regionali dei Campionati e autorizza la disputa delle fasi provinciali dei Campionati coordinando la gestione attraverso i Delegati Provinciali; approva le competizioni di sua competenza organizzate dagli Affiliati della Regione e vigila sulle stesse; redige e pubblica il Calendario delle manifestazioni agonistiche che si svolgono nella Regione, sulla base del Calendario nazionale e dei Calendari provinciali, dopo averne verificata la reciproca compatibilità, e lo invia alla Segreteria Federale e agli Affiliati della Regione;
   e) esprime parere per la nomina e per l'iscrizione agli Albi Federali degli Arbitri di Gara, Insegnanti di Poker e Organizzatori di manifestazioni di Poker;
   f) propone al Consiglio Federale la nomina dei Delegati Provinciali a sensi dell'art. 46

dello Statuto;

g) controlla e coordina l'attività dei Delegati Provinciali, nei limiti di cui all'art. 47, primo comma, dello Statuto, e convoca almeno due volte l'anno, ad una propria riunione, i Delegati Provinciali stessi, con sole funzioni consultive e non deliberative;
h) tiene aggiornati gli elenchi degli Affiliati e dei Tesserati della Regione;
i) tiene contatti con gli Enti Regionali amministrativi, sportivi (C.O.N.I. Regionale ed Enti Regionali di promozione sportiva) per sviluppare, incrementare e reperire finanziamenti per l'attività pokeristica della Regione, nel rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità Federale;
j) riferisce dell'attività svolta al Consiglio Federale.

Art.95 - Funzionamento

1. Nella sua prima riunione il Consiglio Regionale, su proposta del Presidente, elegge il Vice Presidente e il Segretario.
2. Se particolari esigenze organizzative lo richiedono, il Consiglio Regionale può, sempre su proposta del Presidente, ripartire compiti e attribuzioni tra i suoi componenti .
3. Il Consiglio si riunisce periodicamente e comunque non meno di quattro volte l'anno ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure a richiesta della maggioranza dei Consiglieri.
4. Delle riunioni viene redatto, a cura del segretario, verbale da trasmettersi in copia alla Segreteria Federale e di cui viene data lettura, nella riunione successiva.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio Federale dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art.96 – Il Revisore dei Conti Regionale

Attribuzioni e compiti del Revisore dei Conti Regionale sono quelli previsti dall'art. 47/bis dello
Statuto.

Capo V - DELEGATI REGIONALI

Art.97 - Nomina e compiti

1. Nelle Regioni con meno di dieci Affiliati alla FIGP il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale che dura in carica per quattro anni , coincidenti con il quadriennio olimpico, e può essere riconfermato a sensi dell'art. 44 dello Statuto.
2. La carica decade automaticamente con la costituzione del Comitato Regionale.
3. Entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione alla Segreteria Federale del raggiungimento nella Regione del numero di dieci Affiliati, il Consiglio Federale indice e il Presidente Federale convoca, l'Assemblea Regionale elettiva da tenersi entro i successivi trenta giorni.
4. I compiti del Delegato Regionale sono indicati nell'art. 44 dello Statuto.

SEZIONE III - ORGANI PROVINCIALI

Art.98 - Organi Provinciali

Il decentramento amministrativo della FIGP si attua, oltreché con gli Organi Regionali, con gli Organi Provinciali con riferimento alle circoscrizioni amministrative.

Art.99 - Norme di riferimento

Le norme di riferimento per la costituzione, l'organizzazione, l'amministrazione e le attribuzioni degli organi provinciali sono dettate dall'art. 45 dello Statuto, con riferimento agli artt. 39, 40, 41, 42 e 43 dello Statuto stesso.

Art.100 - Delegati Provinciali

1. Il Delegato Provinciale, è nominato dal Consiglio Federale a mente dell'art. 46 dello Statuto, dura in carica quattro anni, e può essere riconfermato.
2. I compiti del Delegato Provinciale sono indicati nell'art. 47 dello Statuto.

SEZIONE IV - ALTRI ORGANISMI

Capo I - La Segreteria Federale

Art.101 - Compiti e funzioni

La Segreteria Federale è costituita dagli uffici necessari per svolgere i compiti organizzativi e amministrativi inerenti le attività della Federazione e dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Federali.

Art.102 - Segretario Generale

1. La Segreteria Federale è retta da un Segretario Generale, scelto anche al di fuori dei dipendenti della Federazione.
2. La nomina, la durata in carica, le attribuzioni ed i compiti del Segretario Generale sono regolamentati dalle disposizioni dell'art. 54 dello Statuto Federale.
3. Il Segretario Generale decade automaticamente al termine del quadriennio con la decadenza delle cariche federali.

Art.103 - Segnalazione dei casi dubbi

Il Segretario Generale ed i responsabili dei vari settori della Segreteria segnalano al Consiglio Federale tutti i casi di dubbia interpretazione delle norme, sia di carattere generale, sia con riferimento alla situazione degli Affiliati e dei Tesserati.

Capo II - Le Consulte Federali

Art.104 - Finalità e funzionamento

1. La Consulte Federali sono istituite e svolgono i compiti a mente degli artt. 55 e segg. dello Statuto.
2. Le Consulte Federali sono validamente costituite quando sono presenti il Presidente o chi ne fa le veci e almeno i tre quinti dei componenti.
3. Le proposte e i pareri sono assunti a maggioranza dei presenti.

Capo III – Elezioni dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici

Art.105 –Elezione dei Delegati Atleti

1. L'elezione dei Delegati Atleti si svolge secondo quanto previsto dall'art. 60 dello Statuto.
2. La giornata delle elezioni è indetta dal Presidente Federale e convocata dai Presidenti del Comitato Regionale o dai Delegati Regionali in tutte le Regioni italiane e dai Delegati provinciali nelle Province di Trento e Bolzano e in Val d'Aosta, entro il quindicesimo giorno antecedente la celebrazione delle Assemblee Regionali Elettive.
3. La convocazione è effettuata mediante lettera, inviata anche a mezzo fax o posta elettronica, alle Società Sportive di competenza territoriale e affissione all'Albo Sociale. L'O.d.G. deve prevedere unicamente l'elezione dei Delegati Atleti.
4. La candidatura a Delegato degli Atleti va presentata al proprio Comitato Regionale, entro 5 giorni antecedenti la giornata delle elezioni dei Delegati Atleti all'Assemblea Nazionale per iscritto e sottoscritto dall'interessato.
5. Il Presidente, il Segretario e due scrutatori, che debbono essere tesserati alla FIGP, ma non possono essere candidati, compongono il Seggio Elettorale , a mente dell'art. 60, secondo comma, dello Statuto e debbono provvedere a garantirne la regolarità dell'apertura e della chiusura in modo da consentirne la maggior frequenza possibile da parte degli Atleti aventi diritto al voto, controllare la posizione regolare dei votanti, attraverso l'esibizione da parte loro della tessera federale agonistica e redigere il verbale con il risultato delle votazioni, la graduatoria dei candidati votati con indicato di fianco a ciascuno il numero di preferenze

riportate e l'elenco dei Delegati eletti.

6. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario deve essere trasmesso alla Segreteria Federale entro le ventiquattro ore successive alla chiusura del Seggio.

Art.106 –Elezione dei Delegati Tecnici

1. L'elezione dei Delegati Tecnici si svolge secondo quanto previsto all'art. 61 dello Statuto.
2. La giornata delle elezioni è indetta dal Presidente Federale e convocata dai Presidenti del Comitato Regionale o dai Delegati Regionali in tutte le Regioni italiane e dai Delegati provinciali nelle Province di Trento e Bolzano e in Val d'Aosta, entro il quindicesimo giorno antecedente la celebrazione delle Assemblee Regionali Elettive.
3. La convocazione è effettuata mediante lettera inviata anche a mezzo fax o posta elettronica, ai Tecnici maggiorenni, regolarmente iscritti all'Albo Federale, e in possesso dei requisiti indicati nell'art. 26 dello Statuto.
4. La candidatura a Delegato dei Tecnici va presentata al proprio Comitato Regionale, entro 5 giorni antecedenti la giornata delle elezioni dei Delegati Tecnici all'Assemblea Nazionale per iscritto e sottoscritto dall'interessato.
5. Il Presidente, il Segretario e due scrutatori, che debbono essere tesserati alla FIGP, ma non possono essere candidati, compongono il Seggio Elettorale , a mente dell'art. 61, secondo comma, dello Statuto debbono provvedere a garantirne la regolarità dell'apertura e del la chiusura in modo da consentirne la maggior frequenza possibile da parte dei Tecnici aventi diritto al voto, controllare la posizione regolare dei votanti, attraverso l'esibizione da parte loro della tessera federale di iscrizione all'Albo e redigere il verbale con il risultato delle votazioni, la graduatoria dei candidati votati con indicato di fianco a ciascuno il numero di preferenze riportate e l'elenco dei Delegati eletti.
6. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario deve essere trasmesso alla Segreteria Federale entro le ventiquattro ore successive alla chiusura del Seggio.

Capo IV - Commissioni di Studio

Art.107 - Istituzione delle Commissioni

1. Il Consiglio Federale nomina a mente dell'art.33, secondo comma lettera b) dello Statuto le Commissioni sia permanenti che per singole questioni e in quest'ultimo caso determina l'oggetto dell'attività.
2. Possono essere nominati componenti delle Commissioni anche tesserati che non rivestono cariche Federali o Sociali.
3. Le Commissioni sono composte di non meno di tre e non più di cinque membri. Nessun Consigliere Federale può far parte di più di due Commissioni.
4. La Commissione Medico Sportiva deve essere presieduta da un medico specializzato in Medicina dello Sport.

Art.108 - Commissioni

Sono previste:

a) la Commissione Leggi e Regolamenti
b) la Commissione SysPoker
c) la Commissione Calendari, Campionati e Classifiche
d) la Commissione Sviluppo, Immagine e Propaganda
e) la Commissione Attività Giovanile
f) la Commissione Insegnamento
g) la Commissione Poker a Scuola
h) la Commissione Arbitrale
l) la Commissione Medica
m) la Commissione Protocollo, Cerimoniale e Premi

n) la Commissione Poker per Tutti e Attività Amatoriali

Art.109 - Commissione Leggi e Regolamenti

La Commissione ha i seguenti compiti specifici:

a) provvedere, facendo le relative proposte al Consiglio Federale, alla formulazione di eventuali modifiche delle Carte Federali, ivi compresi i regolamenti delle gare;
b) provvedere alla stesura formale delle proposte di norme regolamentari richieste dal Consiglio Federale ed alla loro precisa collocazione nel contesto delle norme vigenti e verificare la correttezza dei testi definitivi da sottoporre all'approvazione degli organi preposti e, successivamente, da pubblicare;
c) fornire al Consiglio Federale proposte di norme regolamentari su materie determinate;
d) rispondere alle richieste di parere in materia statutaria e regolamentare;
e) suggerire interpretazioni sul le norme principali e più controverse, da trasmettere al Consiglio Federale per l'approvazione;
f) rispondere agli eventuali quesiti ed a quant'altro richiesto dal Consiglio Federale in soggetta materia.

Art.110 - Commissione Calendari, Campionati, Tornei e Classifiche

La Commissione ha il compito di vigilare sul rispetto dell'applicazione dei Regolamenti Campionati, Tornei e Categorie Giocatori, ed in particolare di:

a) proporre al Consiglio Federale le formule dei campionati e delle gare o loro modificazioni ;
b) coordinare l'organizzazione e lo svolgimento dei campionati;
c) organizzare e coordinare l'attività di attribuzione dei punteggi conseguiti dai tesserati nei campionati e nei tornei;
d) predisporre annualmente le classifiche dei tesserati e predisporre gli aggiornamenti periodici;
e) predisporre l'aggiornamento delle Categorie Giocatori;
f) curare l'aggiornamento dell'Albo d'Oro delle competizioni italiane e internazionali;
g) controllare la sussistenza dei requisiti richiesti dalle normative federali e autorizzare la organizzazione dei tornei;
h) compilare il calendario nazionale e gli aggiornamenti periodici dello stesso sottoponendolo per l'approvazione al Consiglio Federale.

Art.111 - Commissione SysPoker

La Commissione ha il compito di:

a) verificare costantemente la rispondenza delle funzionalità dei software di controllo del gioco;
b) provvedere, facendo le relative proposte al Consiglio Federale, alla formulazione di eventuali modifiche al software;
c) rispondere alle richieste di parere in materia di sistemi software;
d) rispondere agli eventuali quesiti ed a quant'altro richiesto dal Consiglio Federale in soggetta materia.

Art.112 - Commissione Sviluppo, Immagine, Sponsorizzazioni

La Commissione ha i seguenti compiti specifici:

a) Studiare idonee e adeguate forme di sviluppo, propaganda e diffusione della pratica del Poker formulando proposte da sottoporre al Consiglio Federale;
b) Fornire al Consiglio Federale suggerimenti e proposte su metodologie, strumenti e azioni di diffusione della immagine della disciplina del Poker e della Federazione;
c) Organizzare, coordinare e svolgere l'attività di ricerca delle sponsorizzazioni da sottoporre per l'approvazione e la stesura di eventuali accordi al Consiglio Federale;
d) Coordinare la raccolta delle informazioni e delle notizie dell'attività e della vita federale da

fornire all'Ufficio Stampa, alla Rivista, al sito Internet e ai siti televideo della Federazione, curando che gli aggiornamenti dei siti vengano effettuati periodicamente e costantemente;

e) Coordinare con l'Ufficio Stampa e con il Presidente Federale i rapporti tra i media e la Federazione con particolare riferimento ai comunicati, ai redazionali, alle interviste e alla partecipazione a trasmissioni.

Art.113 - Commissione Attività Giovanili - Commissione Insegnamento - Commissione Poker a Scuola - Commissione Arbitrale

Le Commissioni hanno funzione di programmazione, di coordinamento e di organizzazione dell'attività. Hanno la composizione e svolgono i compiti indicati nei rispettivi Regolamenti.

Art.114 - Commissione Medica

1. La Commissione ha compiti di organizzazione del servizio medico-sportivo federale.
2. Ha la composizione ed i compiti previsti dal regolamento sanitario, che deve essere approvato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art.115 - Commissione Protocollo, Cerimoniale e Premi

La Commissione ha i seguenti compiti specifici:

a) provvedere, facendo le relative proposte al Consiglio Federale, alla formulazione di eventuali modifiche al Protocollo Federale;
b) coordinare e organizzare, concordandola con il Presidente Federale, la parte protocollare delle Assemblee Nazionali;
c) coordinare e organizzare le cerimonie di premiazione con particolare riguardo a quelle dei campionati nazionali;
d) sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale i premi, le targhe, le coppe e le medaglie da assegnare nei campionati nazionali;
e) proporre al Consiglio Federale la attribuzione di attestati, benemerenze e onorificenze.

Art.116 - Commissione Poker per Tutti e Attività Amatoriali

La Commissione ha il compito di sviluppare, organizzare, coordinare e regolamentare l'attività del
Poker per tutti e Amatoriale sulla base delle linee programmatiche indicate dal Consiglio Federale.

Art.117 - Riunione delle Commissioni

1. Le Commissioni di studio eleggono nella loro prima riunione un Coordinatore, cui spetta di convocare le riunioni della Commissione, regolarne il lavoro e riferire al Consiglio Federale.
2. Delle riunioni deve essere data notizia al Presidente della Federazione, che può parteciparvi direttamente o delegare un Consigliere Federale.
3. Le Commissioni procedono nel lavoro di studio col minimo di formalità; delle loro riunioni deve tuttavia tenersi un verbale con l'indicazione dei membri presenti e di una sintesi dei lavori.
4. Le Commissioni non assumono deliberazioni per votazione, ma apprestano il materiale necessario o utile alla deliberazione spettante al Consiglio Federale; in caso di pareri discordi, il Coordinatore è tenuto, nel riferirne al Consiglio Federale, a darne atto con chiarezza.
5. Il Consiglio Federale non è vincolato dai risultati di studio e dai pareri delle Commissioni.
6. I verbali ed i materiali di studio delle Commissioni vengono conservati agli atti del Consiglio Federale, a cura della Segreteria Federale.

Art.118 - Scadenza delle Commissioni

1. Le Commissioni nominate per lo studio di singole questioni decadono quando il Consiglio Federale abbia deliberato sulle questioni medesime; le Commissioni permanenti, salvo quella Antidoping, sono nominate e durano in carica secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 12 del presente Regolamento.
2. Il Consiglio Federale provvede di volta in volta alla sostituzione di membri delle Commissioni che, per qualsiasi ragione, abbiano cessato di farne parte e può in qualsiasi momento integrarne il numero.

LIBRO SECONDO - I SOGGETTI

PARTE PRIMA - GLI AFFILIATI

Capo I - Tipologia

Art.119 - Società affiliate

1. E' considerato Affiliato la Società/l'Associazione Sportiva, l'Associazione/Società Polisportiva con sezione Poker, che si affilia come Società/Associazione Sportiva Dilettantistica alla FIGP per la pratica sportiva del Poker nel territorio dello Stato, escludendo da i propri intenti ogni fine di lucro.
2. La Società/Associazione, con l'affiliazione alla FIGP, si obbliga per sé, per i propri giocatori agonisti e per i propri soci ad osservare lo Statuto e i Regolamenti della FIGP
3. La Società deve essere costituita con atto pubblico notarile o, se Associazione, con scrittura privata registrata con firme autenticate.
4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto devono essere espressamente richiamate le disposizioni dell'art. 6 dello Statuto Federale che disciplina la materia e in particolare deve essere previsto che l'Affiliato:
   a) si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri giocatori agonisti e ai propri soci lo Statuto e i Regolamenti della FIGP;
   b) ha come finalità precipua la pratica sportiva dilettantistica, sia agonistica che amatoriale, del Poker;
   c) esclude dai propri intenti ogni fine di lucro.
5. Gli Affiliati possono svolgere attività pokeristica sportiva e organizzativa al di fuori della propria sede solo se riservata ai propri tesserati.

Art.120 - Diritti e doveri degli affiliati

1. Gli Affiliati hanno diritto di partecipare alla vita federale secondo le modalità statutarie e regolamentari.
2. Possono altresì usufruire di tutte le agevolazioni disposte dalla FIGP per lo svolgimento dell'attività sportiva e agonistica.
3. Nelle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali hanno diritto di voto esclusivamente gli Affiliati che abbiano svolto attività almeno sportiva ai sensi dell'art. 75 e art. 21 bis dello Statuto Federale .

Art.121 - Enti aggregati

1. Sono aggregati quegli Enti che pur praticando attività pokeristica non possiedono i requisiti per conseguire l'affiliazione ai sensi dell'art. 6, primo comma dello Statuto.
2. Tali Enti sono aggregati alla FIGP e possono essere ammessi dal Consiglio Federale alle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali come semplici uditori, ma senza diritto di voto.
3. Gli Enti Aggregati possono organizzare sotto il patrocinio della FIGP Tornei e Gare di Poker e possono altresì istituire e gestire Scuola di Poker Federali nel rispetto delle normative dettate in materia dallo Statuto e dai Regolamenti della FIGP, nonché dalle

deliberazioni del Consiglio Federale ed esclusivamente presso la propria sede.

4. Detti Enti sono aggregati previa presentazione di domanda con allegati i documenti previsti con l'indicazione del nominativo del responsabile e pagamento della tassa federale di aggregazione deliberata annualmente dal Consiglio Federale.
5. Il rapporto di aggregazione cessa per:
   a) recesso, che si attua mediante comunicazione alla FIGP di non rinnovare l'aggregazione;
   b) mancato rinnovo dell'aggregazione che si verifica quando l'Ente Aggregato non rinnova l'aggregazione entro il 31 marzo;
   c) revoca dell'aggregazione da parte del Consiglio Federale a seguito di irregolarità o infrazioni alle norme ed ai regolamenti, commesso dall'Ente Aggregato.

In ogni caso si applicano agli Enti Aggregati, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati.

Capo II - Riconoscimento e Affiliazione

Art.122 - Riconoscimento

1. Il Consiglio Federale delibera, se delegato dal CONI, il riconoscimento ai fini sportivi di Società o Associazioni che siano rette da Statuti in regola con quanto prescritto dall'art. 6 dello Statuto Federale.
2. Il riconoscimento avviene su richiesta scritta dell'organismo interessato e può essere revocato per gravi irregolarità sportive e per il venir meno dei requisiti sopraindicati.
3. Le Società o Associazioni riconosciute entrano a far parte della FIGP con l'affiliazione, che ha validità annuale e, alla scadenza, può essere rinnovata.
4. Ai fini dell'Affiliazione lo Statuto, i Regolamenti societari e le loro variazioni debbono essere approvati dal Consiglio Federale.

Art.123 - Modalità di affiliazione

1. L'affiliazione si ottiene con domanda scritta inoltrata alla FIGP per il tramite del Comitato Regionale competente, mediante apposito modulo, sottoscritto dal Presidente o da altro rappresentante legale quale risulta dall'atto costitutivo o dagli atti societari.
2. Il legale rappresentante dovrà contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente l'assoggettamento alla clausola compromissoria ed al vincolo di giustizia di cui agli artt. 70 e 71 dello Statuto Federale.
3. Alla domanda di affiliazione debbono essere allegati, in triplice copia, i seguenti documenti:
   a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto della Società;
   b) comunicazione scritta su apposito modulo federale dei componenti il Consiglio Direttivo, nonché copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione dei medesimi;
   c) documento attestante l'avvenuto versamento delle tasse di affiliazione e quote di tesseramento, deliberate annualmente dal Consiglio Federale;
   d) indicazione degli eventuali Arbitri di Gara, Insegnanti di Poker, Giornalisti di Poker, Organizzatori di manifestazioni di Poker, Ufficiali di Gara, Medici Sportivi e Assistenti annoverati tra i propri iscritti;
   e) indicazione del luogo ove la Società svolge la propria attività sportiva e agonistica, con descrizione della capacità logistica e dei servizi;
   f) indicazione del titolo di utilizzo dei locali di cui al punto precedente.

Art.124- Trasmissione e Aggiornamento degli elenchi dei tesserati

La Società o Associazione deve trasmettere alla Segreteria Federale e in copia al Comitato Regionale, gli elenchi dei propri giocatori e degli associati all'atto della affiliazione, aggiornandoli annualmente ed accompagnati dalle relative quote di tesseramento.

Art.125 - Presentazione della domanda

1. La domanda, con tutti gli allegati, va presentata al Delegato Provinciale di competenza, che la istruisce, e la trasmette al Comitato Regionale che, esaminata la documentazione ed effettuati i riscontri opportuni, trasmette il tutto alla Segreteria Federale.
2. La Segreteria Federale, esaminata la documentazione ed effettuati i riscontri opportuni, sottopone la pratica al Consiglio Federale, che delibera in merito.

Art.126 - Esame della domanda

1. La domanda di affiliazione viene deliberata dal Consiglio Federale, che può accettarla o respingerla.
2. Dell'avvenuta accettazione della domanda di affiliazione, la Segreteria Federale darà notizia alle Società interessate e ai competenti Comitati Regionali e Delegati Provinciali.
3. La delibera di affiliazione, almeno per estratto, andrà pubblicata sulla Rivista "Poker d'Italia" on-line o sito web.
4. La mancata accettazione della domanda di affiliazione sarà comunicata alla Società interessata, nonché al Comitato Regionale e al Delegato Provinciale di competenza. Avverso il diniego di affiliazione è ammesso ricorso, ex art. 6, terzo comma, dello Statuto alla Giunta Nazionale del CONI.

Art.127 - Riaffiliazione

1. Gli Affiliati devono rinnovare ogni anno l'affiliazione alla FIGP fermo restando la regolare iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del CONI, inoltrando alla Segreteria Federale la richiesta di riaffiliazione unitamente a:
   a) l'elenco dei propri giocatori agonisti;
   b) l'elenco dei propri associati;
   c) le tasse prescritte;
   d) le quote di tesseramento.
2. Il Consiglio Federale può determinare ulteriori o diverse modalità.
3. La trasmissione della copia del verbale di cui alla lettera b) del precedente art. 123 potrà essere omessa nel solo caso in cui non si siano verificate nel frattempo modificazioni alla preesistente composizione del Consiglio Direttivo. La documentazione di cui alla lettera a) dell'art. 123 dovrà essere nuovamente inviata ogni qual volta siano state apportate variazioni alla natura giuridica dell'Affiliato o semplicemente al testo dello Statuto sociale. In siffatta ipotesi dovranno essere allegate anche le copie dei verbali delle Assemblee che le hanno votate. Infine dovrà essere allegata anche la ricevuta comprovante il saldo di tutte le pendenze economiche eventualmente sussistenti nei confronti della FIGP.

Art.128 - Termini

1. La domanda di affiliazione può essere inoltrata in qualsiasi momento dell'anno.
2. La domanda di riaffiliazione deve essere inoltrata entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno a cui la domanda si riferisce.
3. Trascorso detto termine, la Società o Associazione che non si è riaffiliata, viene considerata morosa e, se non provvede a regolarizzare la sua posizione entro il 30 aprile successivo, cessa di appartenere alla FIGP La Società o Associazione che non ha provveduto all'iscrizione nei termini previsti dal CONI cessa di appartenere alla FIGP
4. Il Consiglio Federale determina annualmente la quota di maggiorazione da applicarsi alla tassa federale di riaffiliazione per le Società morose.
5. La riaffiliazione dell'Affiliato cessato è considerata come nuova affiliazione a tutti gli effetti ed è di conseguenza subordinata all'osservanza ex novo delle relative procedure.
6. Non è consentita la riaffiliazione a quegli Affiliati che abbiano obbligazioni pendenti verso

la Federazione o verso altri Affiliati o Tesserati.

Art.129 - Effetti
Gli effetti dell'affiliazione decorrono dalla data della delibera del Consiglio Federale.

Art.130 – Mancata Riaffiliazione
L'Affiliato che nel termine del 30 aprile non si è riaffiliato è considerato cessato dalla appartenenza alla FIGP e non può, tra l'altro:
a) richiedere tessere per i propri Soci;
b) iscrivere formazioni a competizioni agonistiche;
c) organizzare manifestazioni agonistiche e/o non agonistiche con la partecipazione di Tesserati;
d) esercitare diritto di voto nelle Assemblee Nazionali, Regionali, Provinciali;
e) organizzare e tenere comunque una Scuola Poker e disporre di Insegnanti Federali;
f) usufruire delle prestazioni di Arbitri Federali e comunque di iscritti agli Albi Federali in genere.

Capo III - Denominazione - Abbinamenti - Sede - Rappresentanza

Art.131 - Denominazione sociale
1. Gli Affiliati possono liberamente scegliere la propria denominazione, purché la stessa non contenga termini in contrasto con le norme imperative concernenti il buon costume e l'ordine pubblico, o con le direttive e le disposizioni della FIGP.
2. La FIGP potrà non accettare domande di affiliazione da parte di Società che abbiano denominazione identica a quella di altro Affiliato nella stessa Provincia.

Art.132 - Abbinamenti
1. Sono considerati abbinati gli Affiliati che assumono, sin dalla costituzione o in fase successiva, il nome di una Impresa, Ente o Organizzazione Commerciale, con scopo pubblicitario.
2. La denominazione deve, comunque, essere sempre conforme ai criteri dettati dall'articolo precedente e può essere adottata solo dopo la approvazione del Consiglio Federale.
3. Il Consiglio Federale determina annualmente la maggiorazione sulla quota di affiliazione e riaffiliazione dovuta dagli Affiliati abbinati.

Art.133 - Modificazioni
1. Le modificazioni di denominazione sociale e le cessazioni o modificazioni di abbinamento debbono essere sottoposte alla approvazione del Consiglio Federale e quindi comunicate al CONI per consentire l'aggiornamento dei dati nell'ambito del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del CONI.
2. Alla domanda, che deve essere inoltrata tramite il competente Comitato Provinciale, devono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle Assemblee degli Affiliati che hanno deliberato la modificazione, nonché l'importo dell'eventuale tassa di segretariato, annualmente determinata dal Consiglio Federale.
3. Valgono le disposizioni dettate dai precedenti artt. 131 e 132, secondo comma.

Art 134 - Sede sociale
1. La sede sociale risultante dai moduli di affiliazione o riaffiliazione è la sola valida a tutti gli effetti nei confronti della FIGP. Gli atti ufficiali della FIGP per i quali non siano previste forme particolari di notificazione, si intendono conosciuti dagli Affiliati con la trasmissione degli stessi presso la sede sociale indicata negli atti e nei moduli di cui all'art.123, lettera a) e lettera c) fermo restando quanto stabilito dall'art. 127, 3° comma.

2. Gli Affiliati possono, comunque, richiedere che gli atti ufficiali di cui al precedente comma siano trasmessi presso altro recapito diverso da quello della sede sociale, purché alla richiesta, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Affiliato, sia allegato l'atto formale di assunzione della decisione.
3. La Segreteria Generale, constatata la ritualità della richiesta, ne darà comunicazione scritta all'interessato e solo dopo tale data la suddetta richiesta s'intenderà operante a tutti gli effetti. La stessa procedura dovrà essere seguita nel caso in cui durante l'anno dovessero verificarsi successive variazioni al recapito ufficiale precedentemente indicato.

Art 135 - Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza sociale nei confronti della FIGP spetta al Presidente o a coloro ai quali tale potere è riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli Statuti sociali - ritualmente depositati presso la FIGP - e sempre che i medesimi risultino regolarmente tesserati come Dirigenti, per l'anno in corso, alla Federazione stessa.
2. In particolare i rappresentanti sociali, così come definiti nel precedente comma, rispondono personalmente della veridicità e della conformità allo Statuto sociale, di tutte le attestazioni e dati sottoscritti nei moduli di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

Capo IV - Fusioni e incorporazioni

Art.136 - Fusione

1. La fusione di due o più Affiliati dà origine ad un nuovo Affiliato, che dovrà avere una nuova denominazione sociale, un nuovo Statuto sociale, un Consiglio Direttivo di nuova elezione.
2. Per l'anzianità federale sarà confermata quella già acquisita dal più anziano degli Affiliati che si sono fusi.
3. La fusione deve essere proposta per l'approvazione ai fini sportivi al Consiglio Federale, improrogabilmente entro la data stabilita per la riaffiliazione salvo espressa deroga del Consiglio Federale per cause particolari e eccezionali.
4. Alla domanda, inoltrata tramite il competente Delegato o Comitato Provinciale, devono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle Assemblee degli Affiliati che hanno deliberato la fusione, lo Statuto e l'atto costitutivo della Società che sorge dalla fusione, nonché la quota di affiliazione del nuovo Affiliato.

Art.137 - Incorporazione

1. Un Affiliato che incorpora uno o più altri Affilia ti conserva, senza alcuna variante, la denominazione, i colori, i diritti sportivi, il Consiglio Direttivo, e i Tesserati; acquisisce gli eventuali diritti sportivi dello o degli Affiliati incorporati.
2. Resta confermata l'anzianità acquisita dall'Affiliato che opera l'incorporazione.
3. I Tesserati degli Affiliati incorporati restano vincolati allo Affiliato che opera l'incorporazione, ma il tesseramento per la nuova società resta valido solo per il periodo limitato alla scadenza del vincolo in essere.
4. La domanda di incorporazione, inoltrata tramite il competente Delegato o Comitato Provinciale, deve essere accompagnata dalla quota di segretariato, determinata annualmente dal Consiglio Federale, che alla prima riunione utile ne approva gli effetti.

Art. 138 - Norme generali comuni

1. Il diniego di approvazione dovrà essere compiutamente motivato.
2. L'approvazione dell'atto di incorporazione o di fusione non può in ogni caso essere concessa se i soggetti interessati non risultino in regola con i l pagamento delle quote federali e di eventuali altri debiti esistenti nei riguardi della FIGP.
3. Nessun atto di fusione o di incorporazione può ritenersi validamente assunto se i soggetti

interessati non risultano singolarmente affiliati o riaffiliati alla FIGP per l'anno in corso.
4. L'incorporazione o la fusione possono avvenire, nel rispetto delle relative norme dettate dal Codice Civile, solo ed esclusivamente tra società affiliate appartenenti alla stessa provincia.

Art.139 - Diritti acquisiti
1. In caso di fusione vengono riconosciuti i diritti sportivi di maggior grado acquisiti da uno degli Affiliati interessati alla fusione.
2. I Tesserati presso gli Affiliati interessati alla fusione rimangono Tesserati del nuovo Affiliato, salva l' ipotesi di cui alla lettera d) del successivo art. 163, ma il tesseramento per la nuova società resta valido solo per il periodo limitato alla scadenza del vincolo in essere.

Capo V - Variazioni

Art.140 - Comunicazione delle variazioni
1. Quando nel corso dell'anno si verificano cambiamenti della denominazione sociale, abbinamenti, fusioni, incorporazioni e variazioni nella composizione degli Organi Sociali, della dislocazione della sede etc., fatto salvo quanto previsto dai precedenti artt. da 131 a 137, l'Affiliato deve darne comunicazione alla Segreteria Federale entro quindici giorni, per il tramite del proprio Comitato Provinciale, che rilascia attestazione di ricezione e trasmette subito copia della comunicazione al competente Comitato Regionale.
2. Ogni altra variazione deve essere comunicata alla FIGP ed al Comitato Regionale di competenza entro quindici giorni, tramite il Comitato Provinciale; tutte le variazioni vanno ratificate dal Consiglio Federale e comunicate al CONI per gli aggiornamenti dei dati nell'ambito del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del CONI.
3. Le attestazioni del Comitato Provinciale fanno fede ai fini della verifica dei poteri in sede di Assemblee Federali.

Capo VI - Cessazione di appartenenza alla FIGP

Art.141 - Casi di cessazione
1. L'Affiliato cessa di appartenere alla FIGP per:
   a) recesso;
   b) mancata riaffiliazione;
   c) scioglimento volontario;
   d) radiazione;
   e) inattività;
   f) revoca dell'affiliazione.
2. A tutti gli effetti vengono richiamate le disposizioni dettate dall'art. 10 dello Statuto.

Art.142 - Recesso e mancata riaffiliazione
1. L'Affiliato recede comunicando alla FIGP la sua volontà di non riaffiliarsi.
2. L'Affiliato che non si riaffilia entro il 30 aprile è considerato receduto a tutti gli effetti.

Art.143 - Scioglimento volontario, fusione e incorporazione
1. L'Affiliato che, per qualsiasi motivo si scioglie, cessa automaticamente di essere vincolato alla FIGP
2. L'Affiliato che si fonde con altro Affiliato o viene incorporato da un altro Affiliato, viene considerato sciolto.

Art. 144 - Radiazione
1. La radiazione consiste nella cancellazione dell'Affiliato dall'Elenco degli Affiliati e comunque dalle Carte Federali ed è determinata, ex art. 10, primo comma, lettera c), da

gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia Sportiva e da essi comminata.
2. Il provvedimento di radiazione viene comunicato al C.O.N.I. e alle altre Federazioni Sportive Nazionali.

Art.145 - Inattività
1. Cessa di appartenere alla FIGP l'Affiliato che per un biennio consecutivo, fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto in tema di sospensione, non abbia svolto alcuna attività sportiva prevista dagli artt. 21 e 22 del presente Regolamento.
2. Il provvedimento viene adottato dal Consiglio Federale ed è ammesso ricorso al Collegio Nazionale Gare.

Art.146 - Revoca dell'affiliazione
1. Il Consiglio Federale delibera la revoca dell'affiliazione nei casi in cui l'Affiliato perda i requisiti prescritti dall'art. 6 dello Statuto.
2. Contro la revoca dell'affiliazione è consentito ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., a mente dell'art. 7, quinto comma, lettera n, dello Statuto C.O.N.I. e dell'art. 6, secondo comma, dello Statuto federale.

PARTE SECONDA - I TESSERATI
Capo I – Tesseramento

Art.147 – Vincolo federale
1. Il tesseramento è l'atto che lega una persona fisica alla FIGP, in un rapporto giuridico-sportivo.
2. Il tesserato ha il dovere di osservare lo Statuto e i regolamenti federali, è tenuto a rispettare le deliberazioni, i provvedimenti e le decisioni degli organi federali ed è soggetto alle norme statutarie e regolamentari degli affiliati di appartenenza.
3. Il tesserato ha diritto a partecipare all'attività federale in tutte le sue forme, secondo le norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art.148 – Tesserati
I soggetti di cui all'art. 13 dello Statuto entrano a far parte della FIGP dal momento del tesseramento.

Art.149 – Obbligatorietà del tesseramento
Tutti i soci degli affiliati debbono essere tesserati alla FIGP.

Art.150 – Modalità di tesseramento
1. La tessera federale viene rilasciata dalla Federazione mediante l'affiliato di appartenenza.
2. Gli affiliati debbono richiedere alla Segreteria Generale della FIGP le tessere occorrenti per i propri soci e debbono versare per ciascuna tessera la quota annualmente stabilita dal Consiglio Federale, in misura differenziata secondo la tipologia.
3. Il socio è tenuto a fornire all'affiliato di appartenenza i propri dati anagrafici e il proprio codice fiscale, ai fini della registrazione nelle carte federali e della compilazione della tessera, e a depositare presso l'affiliato valida certificazione sanitaria ai sensi di legge.
4. Il socio è inoltre tenuto a dichiarare la sua eventuale precedente posizione di tesserato e in ogni caso non è ammessa l'ipotesi di doppio tesseramento, salvo tessera aggiuntiva di cui alla lettere a) art. 163.
5. La FIGP si riserva di emanare annualmente disposizioni quadro in merito alle modalità di tesseramento.

Art.151 – Validità del tesseramento e rinnovo

1. La tessera federale, controfirmata dal Presidente della Federazione e dal Segretario Generale, che ne attestano l'autenticità, ai fini della partecipazione alla attività agonistica e sportiva, è valida dalla data del rilascio da parte della Segreteria Generale e sino al 31 dicembre dello stesso anno.
2. Il tesseramento, con esclusione della validità per la partecipazione alle competizioni agonistiche ed alle competizioni sportive, mantiene la propria efficacia fino a tutto il 15 marzo dell'anno successivo a quello del rilascio della tessera, termine entro il quale deve essere rinnovato.
3. La richiesta di tesseramento può essere avanzata in qualunque momento dell'anno.

Art.152 – Atleti Stranieri

Il tesseramento degli Atleti stranieri deve avvenire nel rispetto della vigente legislazione e delle direttive emanate dal CONI in materia.

Art.153 – Partecipazione alle gare

1. Per partecipare all'attività agonistica l'interessato deve essere in possesso ed esibire la tessera all'Arbitro preposto.
2. Chi non è in grado di esibire la tessera pur essendone in possesso:
   a) può essere ammesso a partecipare a gare valevoli per i Campionati Italiani a coppie, previa dichiarazione scritta di possesso della tessera e versamento della tassa a fondo perduto, annualmente stabilita dal Consiglio Federale;
   b) può essere ammesso a partecipare a gare valevoli per i campionati italiani a squadre previa dichiarazione scritta da parte del capitano della squadra, con versamento della tassa sub judice, annualmente stabilita dal Consiglio Federale;
   c) può essere ammesso a partecipare ai tornei previa dichiarazione scritta di possesso della tessera e versamento della tassa a fondo perduto, annualmente stabilita dal Consiglio Federale.

Art.154 – Partecipazione all'attività sportiva

1. Per partecipare all'attività sportiva l'interessato deve essere in possesso ed esibire la tessera federale all'Arbitro di gara.
2. Chi non è in grado di esibire la tessera federale pur essendone in possesso può essere ammesso a partecipare al torneo previa dichiarazione scritta di possesso della tessera e versamento della tassa a fondo perduto, annualmente stabilita dal Consiglio Federale.

Art.155 - Tesseramento

1. Sono tesserati alla FIGP:
   a) gli atleti;
   b) i dirigenti federali;
   c) i dirigenti Sociali;
   d) gli arbitri e gli altri ufficiali di gara;
   e) i tecnici federali e i tecnici degli affiliati ;
   f) i soci degli affiliati;
   g) i medici e gli assistenti federali e quelli degli affiliati;
   h) gli organizzatori di Poker iscritti all'Albo Federale ;
   i) i giornalisti di Poker iscritti all'Albo Federale ;
   j) gli iscritti delle Scuole Poker Federali;
   k) gli iscritti all' Elenco Federale degli Aderenti e degli altri Albi ed Elenchi Federali;
   l) il Presidente Emerito e il Presidente Onorario della Federazione;
   m) i Soci Onorari della Federazione;

n) i Soci Benemeriti della Federazione;

2. Il tesseramento è l'atto che lega una persona fisica alla FIGP in un rapporto giuridico-sportivo.
3. Il tesseramento delle persone indicate alle lettere a), c), f) e g), queste ultime limitatamente alla parte societaria, del comma precedente può essere effettuato solo ed esclusivamente dagli Affiliati.
4. Gli atleti hanno l'obbligo di sottoporsi a richiesta al controllo anti doping. L'impegno deve essere sottoscritto espressamente dal tesserato al momento del tesseramento e la relativa documentazione deve essere conservata agli atti della società e inviata alla FIGP a richiesta.
5. La decorrenza del tesseramento per le varie categorie di tesserati di cui al precedente primo comma è regolata dalle disposizioni dettate dall'art. 13/I dello Statuto.

Art. 156 – Categorie degli Atleti

Gli Atleti, tesserati della FIGP, in base all'età sono inseriti nelle seguenti categorie:

a) Juniores sino al compimento del diciottesimo anno
b) Seniores, oltre il compimento del sessantesimo anno

Art.157 - Diritti e doveri dei tesserati

1. Le normative che disciplinano i diritti ed i doveri dei tesserati sono dettate dagli artt.15 e 16 dello Statuto.
2. In particolare i tesserati hanno diritto di:
   a) partecipare all'attività federale secondo le modalità previste dalle normative federali;
   b) concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche elettive federali;
3. I Tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall'art. 15 dello Statuto FIGP, sono tenuti a rispettare le deliberazioni, i provvedimenti e le decisioni degli Organi Federali, e sono soggetti alle norme statutarie e regolamentari dell'Affiliato di appartenenza, e debbono:
   c) osservare lo Statuto e i Regolamenti della FIGP nonché quelli della IFP, dalla FIGP recepiti ed accettati, e di accettarli come personalmente cogenti;
   d) adempiere gli obblighi di carattere economico secondo le norme e deliberazioni federali;
   e) accettare e osservare le disposizioni relative al vincolo di giustizia e alla clausola compromissoria, di cui agli artt. 70 e 71 dello Statuto della FIGP;
   f) osservare reciprocamente e rispettivamente tra di loro e nei confronti della FIGP, dei suoi Organi e dei suoi Affiliati l'obbligo di lealtà e probità;
   g) assecondare lo scopo istituzionale della FIGP di partecipare con proprie rappresentative nazionali alle manifestazioni internazionali.
4. In ogni caso i possessori di Tessera Federale non possono partecipare a Gare, Tornei e Campionati di Poker che non siano indetti, organizzati, patrocinati o comunque autorizzati dalla FIGP

Art.158- Divisa Federale

1. Indossare la divisa federale rappresenta un diritto e al tempo stesso un dovere per i tesserati che ne hanno il privilegio.
2. Hanno il privilegio di indossare la divisa federale:
   a) il Presidente della Federazione;
   b) i Vice Presidenti e i Consiglieri Federali;
   c) il Segretario Generale della Federazione;
   d) il Presidente e i componenti dei Comitati Regionali;
   e) il Presidente e i componenti dei Comitati Provinciali;
   f) i Delegati Regionali e Provinciali;
   g) il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
   h) il Presidente e i componenti del Collegio Nazionale Gare;

i) il Procuratore Federale e i suoi sostituti;
j) il Giudice Arbitro Nazionale e l'Aggiunto;
k) il Direttore dei Campionati Italiani ;
l) i Coordinatori e i componenti delle Commissioni Federali;
m) il Presidente Emerito e Onorario della Federazione;
n) i Soci Benemeriti della Federazione;
o) gli Arbitri Federali;
p) gli Insegnanti -Tecnici della FIGP;
q) i componenti, i dirigenti ed i tecnici delle Squadre Nazionali;
r) le persone designate ad assolvere compiti rappresentativi.

3. La divisa federale deve essere indossata nel corso delle Assemblee Nazionali e inoltre nel corso di Congressi nazionali e internazionali, Assemblee Internazionali, Cerimonie e Avvenimenti in cui si rappresenti la Federazione.
4. La divisa federale inoltre deve essere indossata dagli Arbitri che ne hanno il privilegio durante lo svolgimento delle gare e manifestazioni pokeristiche.

Art.159 - Segni distintivi

1. Hanno diritto di fregiarsi del Distintivo della FIGP tutti i suoi tesserati.
2. Hanno diritto di fregiarsi del Distintivo d'Oro della FIGP:
   a) il Presidente Federale;
   a) i Vice Presidenti e i Consiglieri Federali;
   b) il Segretario Generale della Federazione;
   c) i Presidenti de l Collegi o dei Revisori dei Conti e del Collegio Nazionale Gare;
   d) il Procuratore Federale , il Giudice Arbitro Nazionale e il Presidente della Corte Federale d'Appello;
   e) i Tesserati che ne sono insigniti dal Consiglio Federale.
3. Hanno diritto di fregiarsi del Distintivo Blu i Capitani e i componenti delle Squadre Nazionali che sono designate in rappresentanza ufficiale dell'Italia.
4. Hanno diritto di fregiarsi del distintivo tricolore i Campioni d'Italia, come previsto dal precedente art. 27.
5. Hanno diritto di fregiarsi dello scudetto e della coccarda d'oro e tricolore gli Affiliati di cui al precedente art. 28.

Capo II - Vincolo sportivo

Art.160 - Vincolo sportivo

1. I Tesserati dell'Affiliato contraggono con l'Affiliato di appartenenza un vincolo sportivo annuale .
2. Alla data del 31 dicembre cessa automaticamente il vincolo sportivo che si rinnova automaticamente in assenza di espressa manifestazione di volontà da parte del tesserato.
3. La cessazione del rapporto di affiliazione è regolamentato dall'art.10 dello Statuto e dagli artt.128 e segg. del presente Regolamento.

Capo III - Quote e validità

Art.161 - Quota di Tesseramento

Il Consiglio Federale determina annualmente l'ammontare della quota di tesseramento per le varie
categorie di tesserati, con eccezione delle tessere onorarie che sono gratuite.

Art.162 - Duplicati

1. Qualora, per una causa qualsiasi, venisse smarrita o distrutta una tessera, il titolare può ottenere il rilascio di un duplicato.
2. Il duplicato deve essere richiesto alla Segreteria Generale, versando la tassa prescritta.

Capo IV - Tipologia delle Tessere Federali

Art.163 - Tipi di Tessera

Le Tessere federali sono dei seguenti tipi:

a) Tessera Normale;
b) Tessera Ordinaria;
c) Tessera Agonistica ;
d) Tessera Speciale;
e) Tessera non Agonistica

Art.164 – Tessera Normale

1. La tessera normale deve essere rilasciata a tutti i Soci degli Affiliati che non pratichino attività pokeristica.
2. I Tesserati normali possono ricoprire cariche sociali.

Art.165 - Tessera Ordinaria

La tessera di ordinario può essere amatoriale o sportiva.

1. La tessera Ordinaria è rilasciata a tutti i Soci degli Affiliati per i quali la Società non abbia già richiesto una diversa tessera federale e consente di partecipare all'attività federale.
2. Il Tesserato Ordinario può, nell'arco della stessa annata sportiva, avendone i requisiti, richiedere ed ottenere altra tessera federale di categoria superiore, corrispondendo l'integrazione di quota.

Art.166 - Tessera Agonistica

1. La tessera agonistica è rilasciata agli Atleti di un Affiliato e consente di partecipare a tutta l'attività sportiva federale ed a tutti i Campionati, i Tornei, le Gare e le Manifestazioni di Poker, comunque organizzati o patrocinati dalla FIGP, con esclusione dell'attività riservata ai tesserati Allievi Scuola Poker e dell'attività limitata da caratteristiche legate all'età, al sesso ed alla categoria di merito.
2. Una speciale tessera agonistica è rilasciata ai tesserati di età inferiore al diciottesimo anno, inseriti nella categoria Juniores.
3. Una speciale tessera è rilasciata altresì ai giocatori Agonisti Soci degli Affiliati, che corrispondano un particolare contributo o un corrispettivo di quota di iscrizione annuale superiore a quello ordinario e che vengono inseriti nella categoria dei Sostenitori. La determinazione dei requisiti, delle modalità di rilascio e della durata della tessera è demandata al Consiglio Federale.
4. Ai fini della partecipazione all'attività agonistica federale, e dei diritti e doveri dei tesserati, le tessere di cui ai precedenti secondo e terzo comma equivalgono alla tessera agonistica.

Art.167 - Tessera Albi Federali

1. La tessera è rilasciata agli iscritti agli Albi Federali e consente di esercitare in campo federale l'attività relativa all'Albo cui si è iscritti, secondo le normative dettate dagli specifici regolamenti.
2. La tessera ha validità annuale ed il rinnovo annuale è subordinato al rispetto dei termini stabiliti dai singoli regolamenti, deve essere restituita alla Segreteria Generale al momento della decadenza dalla carica.

Art.168 - Tessera Onoraria

1. La tessera di Presidente Onorario e Socio Onorario è rilasciata nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 14 dello Statuto e non consente la partecipazione all'attività sportiva e agonistica federale.
2. La tessera di Presidente Emerito e di Socio Benemerito è rilasciata nel rispetto delle

disposizioni dettate dall'art. 14 dello Statuto e da automaticamente diritto all'acquisizione gratuita della tessera federale agonistica.

Art.169 - Tessera Allievo Scuola Poker

1. La tessera è rilasciata alle persone che sono iscritte a una Scuola di Poker Federale o ad un Gruppo Sportivo Scolastico o che frequentino comunque corsi e lezioni di Poker autorizzati dalla FIGP e che non siano mai state in precedenza tesserate alla stessa.
2. La tessera può essere rinnovata secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale che determina, inoltre, annualmente le modalità di partecipazione alle manifestazioni.

Art.170 - Tessera Elenco Federale Aderenti

1. La tessera Aderenti può essere rilasciata solamente alle persone che non siano mai state in precedenza tesserate alla FIGP in qualità di Agonista o Ordinario.
2. Per tutti costoro è prevista la possibilità di iscrizione all'Elenco Federale Aderenti, ove non abbiano rinnovato il tesseramento per un periodo di almeno un quadriennio, antecedente alla data della richiesta di tesseramento, senza soluzione di continuità.
3. La tessera di Aderente consente la partecipazione solamente ed esclusivamente a quella attività che verrà specificatamente determinata annualmente dal Consiglio Federale.
4. Il tesserato Aderente può nell'arco della stessa annata, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa federale, richiedere e ottenere altra tessera federale, corrispondendo l'integrazione di quota e la tassa di segretariato i cui importi sono determinati annualmente dal Consiglio Federale.

Capo V - Compatibilità e inibizioni

Art.171 – Compatibilità

1. Le Tessere Federali Ordinarie e Agonistiche non sono tra di loro compatibili e quindi un Tesserato non può possedere più di una delle stesse.
2. Le tessere di iscrizione ai vari Albi Federali non sono incompatibili tra di loro e con le tessere federali societarie, salvo quanto previsto dallo Statuto e dagli altri regolamenti Federali.
3. Le tessere di Allievo Scuola Poker e di Aderente sono assolutamente incompatibili tra di loro e con qualunque altra tessera federale.

Art.172 - Tesserato di più Società

1. Ogni persona può essere Socio di uno o più Affiliati.
2. Il Socio di più Affiliati deve essere tesserato da uno soltanto con Tessera Federale Ordinaria o Agonistica.
3. Nel caso di:
   a) doppio tesseramento ordinario,
   b) doppio tesseramento agonistico,
   avrà validità quello cronologicamente anteriore e farà fede la data del deposito presso la Segreteria Federale.
4. Nel caso di:
   c) doppio tesseramento ordinario e agonistico;
   sarà tenuto valido il tesseramento agonistico e sarà annullato l'altro tesseramento.
5. In caso di doppio tesseramento sia il Tesserato che gli Affiliati interessati sono passibili di procedimento disciplinare.

Art.173 - Persone inibite

1. Gli Affiliati non possono tesserare:
   a) persone che siano state private dei diritti civili secondo le leggi vigenti;
   b) persone espulse da altri Affiliati, per motivi di particolare gravità, per il periodo di due

anni dalla sanzione. Tale divieto è subordinato al visto di esecutività della Corte Federale d'Appello, che delibera la sussistenza dei gravi motivi;

c) persone radiate dalla FIGP o da altre Federazioni straniere affiliate alla IFP o da altre Federazioni Sportive Nazionali, affiliate o associate al C.O.N.I..

2. L'inosservanza delle norme di cui sopra integra l'illecito disciplinare.

Capo VI - Vincolo agonistico e disciplina

Art.174 - Vincolo agonistico

1. Con l'acquisizione della Tessera Agonistica il Tesserato contrae con l'Affiliato di appartenenza un vincolo agonistico annuale che è regolato dalle medesime disposizioni del vincolo sportivo di cui al precedente art.157.
2. Il vincolo agonistico peraltro può convenzionalmente e per iscritto essere convenuto tra il Tesserato e l'Affiliato di appartenenza per un termine superiore e comunque sino ad un massimo di quattro anni.
3. L'accordo convenzionale di cui al comma precedente deve essere depositato presso la Segreteria Federale entro trenta giorni dalla stipula a pena di nullità.
4. Allo spirare del quarto anno il vincolo può essere rinnovato. L'eventuale rinnovo per un periodo superiore all'anno deve essere depositato presso la Segreteria Federale entro trenta giorni dalla stipula a pena di nullità.
5. Il socio di un affiliato, in possesso di tessera agonistica, che non ottiene il trasferimento nei termini previsti, resta vincolato al predetto affiliato anche per l'anno successivo.
6. Chi nell'anno precedente non possedeva la Tessera Agonistica può richiedere la stessa senza formalità a favore di qualsiasi Affiliato.

Art.175 - Cessazione del vincolo

1. Il vincolo agonistico cessa e ogni Tesserato è libero di svolgere attività agonistica per altro Affiliato nell'anno successivo:
   a) alla data del 31dicembre o a quella convenzionalmente convenuta;
   b) con la cessazione della qualità di Socio.

Art.176 - Scioglimento del vincolo a domanda - Trasferimento

1. Lo scioglimento del vincolo tra Tesserato Agonista e Affiliato non prevede alcuna indennità di svincolo e può essere concesso su domanda dell'interessato, anche nel corso dell'anno dalla Società sportiva che deve darne immediata comunicazione al Comitato Regionale di competenza ed alla Segreteria Generale.
2. Lo scioglimento del vincolo è comunque concesso al Tesserato solamente quando si tesseri come agonista presso altro Affiliato e il tesseramento avrà durata sino al 31 dicembre dell'anno in corso.
3. Non è concesso ulteriore scioglimento del vincolo a domanda nel corso del medesimo anno.
4. Lo scioglimento è in ogni caso subordinato al versamento della tassa di trasferimento che rimane a carico della nuova società.

Art.177 - Scioglimento del vincolo d'ufficio

1. Il vincolo tra Tesserato Agonista e Affiliato si scioglie nei seguenti casi:
   a) per cessazione di appartenenza alla FIGP dell'Affiliato;
   b) ritiro dell'Affiliato dai Campionati Federali;
   c) per la sospensione dell'Affiliato per un periodo che incida sull'attività sportiva dello stesso, pregiudicandola;
   d) fusione o incorporazione tra Affiliati, allorché i giocatori Agonisti già Tesserati non acconsentano a sottoscrivere un nuovo tesseramento per l'Affiliato risultante;
   e) documentato cambio di residenza del giocatore;

f) inattività del giocatore, imputabile all'Affiliato;
g) cambio di residenza determinato da motivi di studio o di lavoro.

2. In tali casi le Tessere Federali Agonistiche restano valide fino al 31 dicembre dell'anno in corso e i Tesserati in conseguenza possono ottenere per l'anno in corso il trasferimento ad altro Affiliato, senza alcun onere economico oltre la tassa di trasferimento.
3. In caso di fusione o incorporazione di Affiliati i Tesserati Agonisti appartenenti agli Affiliati interessati restano tesserati per l'Affiliato risultante.

Art.178 - Prestito

1. L'Affiliato può prestare, previo nulla-osta del Comitato Regionale e pagamento della relativa tassa federale, un proprio Tesserato Agonista ad altro Affiliato.
2. Il vincolo agonistico disciplinato dagli artt. 171 e seguenti rimane comunque in essere a tutti gli effetti, anche disciplinari.
3. Il Tesserato o i Tesserati oggetto del prestito non potranno in alcun caso essere presi in considerazione da nessun Affiliato ai fini della prova dell'esercizio dell'attività sportiva ed ai fini dell'acquisizione dei voti multipli di cui agli artt.6 e 29 dello Statuto Federale.
4. In ogni caso il prestito non può avere durata superiore ad un anno.

Capo VII – Controversie e Reclami

Art.179 - Disciplina

1. Tutte le questioni inerenti al tesseramento, alla cessazione ed allo scioglimento del vincolo, al trasferimento e al prestito sono di competenza del Collegio Nazionale Gare, che decide inappellabilmente.
2. Il reclamo al Collegio deve essere proposto entro cinque giorni dal momento in cui si è ricevuto il provvedimento che si intende ricorrere.

Capo VIII - Cessazione di appartenenza alla FIGP

Art.180 - Disciplina

Tutti i Tesserati cessano comunque di far parte della FIGP:

a) per perdita della qualità di Socio di un Affiliato;
b) per cessazione di appartenenza alla FIGP dell'Affiliato;
c) per radiazione;
d) per recesso o cancellazione dagli Albi e Elenchi Federali;
e) per perdita del titolo che consentiva il tesseramento diretto;

Art.181 - Perdita della qualità di Socio

La perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di Socio o di Giocatore Agonista di un Affiliato comporta l'immediata caducazione della validità della tessera federale e di tutti i diritti connessi.

Art.182 - Cessazione di appartenenza alla FIGP dell'Affiliato

La cessazione di appartenenza alla FIGP, a mente dell'art.10 dello Statuto, dell'Affiliato di cui il tesserato è Socio o Giocatore Agonista, determina anche la cessazione di appartenenza alla FIGP del tesserato stesso.

Art.183 - Radiazione

1. La radiazione consiste nella cancellazione del Tesserato dalle Carte Federali ed è determinata, ex art. 10, primo comma, lettera c), da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia Sportiva e da essi comminata e comporta l'automatica cessazione del vincolo agonistico.
2. Il provvedimento di radiazione viene comunicato ai Presidenti dei Comitati Regionali e

Provinciali di competenza, nonché al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni Sportive.

Art.184 - Perdita del titolo

La decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o la perdita a qualsiasi titolo della qualifica indicata nelle disposizioni di cui all'art.13 dello Statuto, che ha consentito il tesseramento, ne determina automaticamente la cessazione.

LIBRO III – NORMA TRANSITORIA

Art. 185 – Entrata in vigore e Efficacia

Il presente Regolamento entra in vigore ed ha efficacia a partire dal giorno successivo all'approvazione, ai fini sportivi, da parte della Giunta Nazionale del CONI.